

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CLI
n. 5

RELAZIONE SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI E A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

(Anni 2010 e 2011)

*(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

(PATRONI GRIFFI)

Trasmessa alla Presidenza il 7 marzo 2013

PAGINA BIANCA

INDICE**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

INDICE DELLE FIGURE	5
PREMESSA	7
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
OPERAZIONE TRASPARENZA	11
L'ADEMPIMENTO ON-LINE	14
GUIDA ALLA LETTURA	17
METODO DI CLASSIFICAZIONE UTILIZZATO.....	17
NOTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI	19
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2010-2011.....	21
1. DIPENDENTI PUBBLICI	21
<i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2010-2011</i>	<i>21</i>
2. CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	27
<i>Analisi dei dati sui Consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2010-2011.....</i>	<i>27</i>
ANALISI DATI 2011	33
3. IL CONTENUTO DELLA BANCA DATI.....	33
4. LE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO INOLTRATO COMUNICAZIONI.....	34
5. I SOGGETTI INCARICATI	38
<i>Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi.....</i>	<i>38</i>
6. GLI INCARICHI CONFERITI E LIQUIDATI	48
7. IL VALORE DEGLI INCARICHI LIQUIDATI	50
APPENDICE	55
ALLEGATO A	57
DIPENDENTI 2010	59
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2010.....	75
DIPENDENTI 2011.....	85
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2011.....	103
ALLEGATO B	113
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 30-3-2001, 165	115
L. 23-12-1996, 662	122
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
CIRCOLARE N. 198/01 31 MAGGIO 2001	124
CIRCOLARE N. 10/98 16 DICEMBRE 1998	127
CIRCOLARE N. 5/1998 29 MAGGIO 1998	129
CIRCOLARE N. 5/2006 21 DICEMBRE 2006.....	135
CIRCOLARE N. 2/2008 11 MARZO 2008.....	144
CIRCOLARE N. 1/2010	155

PAGINA BIANCA

Indice delle figure

<i>Figura 1 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione – biennio 2010-2011</i>	21
<i>Figura 2 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2010-2011</i>	24
<i>Figura 3 - Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2010-2011</i>	25
<i>Figura 4 - Compensi erogati a pubblici dipendenti - biennio 2010-2011</i>	26
<i>Figura 5 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2010-2011</i>	27
<i>Figura 6 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2010-2011</i>	29
<i>Figura 7 - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2010-2011</i>	30
<i>Figura 8-Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2010-2011</i>	31
<i>Figura 9- Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	35
<i>Figura 10 - Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	36
<i>Figura 11 - Amministrazioni/Unità che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2011 (valori percentuali).</i>	37
<i>Figura 12 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	40
<i>Figura 13 - Dipendenti ai quali cui sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	41
<i>Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	42
<i>Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	43
<i>Figura 16 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2010 (valori percentuali)</i>	44
<i>Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	45
<i>Figura 18 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente - Anno 2011</i>	46
<i>Figura 19 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2011</i>	47
<i>Figura 20 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in euro – Anno 2011 (valori percentuali)</i>	51

La predisposizione della Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle Prestazioni è disciplinata dall' art. 53, comma 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. La Relazione è stata curata dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati.

Premessa

La normativa di riferimento

Per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il legislatore ha istituito l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti con l'art 24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di riduzione degli incarichi e della remunerazione degli stessi.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, ha modificato l'art. 53, d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La norma prevede, inoltre, che la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione; i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti pur se comandati o fuori ruolo.

Nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa la normativa prevede, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca ogni anno al Parlamento sui dati raccolti (tramite la stesura di apposita relazione prevista dal comma 16, art.53, d.lgs.165/2001), formulando, altresì, proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

La disciplina prevista dall'art.53, d.lgs. 165/2001 enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53, d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti da leggi o altre fonti normative o non espressamente autorizzati.

Con appositi regolamenti saranno individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53, comma 6 d.lgs.165/2001.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica che si sono succedute nel tempo, quali la circolare n.5 del 29/05/1998, la n.5 del 21/12/2006, la direttiva n.1 del 2007 e la recente circolare n.1 del 2010 recanti linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi.

A seguito dei recenti interventi legislativi che hanno limitato il ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione, è stata emanata in data 11/03/2008 la circolare n.2 che ha definito le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a tali particolari figure esterne alla pubblica amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica.

La suddetta circolare, richiamando le modifiche apportate all' art. 7, d.lgs. 165/2001 dal d.l. 4 luglio 2006, n.223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n.248 e quelle apportate all'art.36 del medesimo decreto dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ha esplicitato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone le modalità attuative.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art.53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche, per il tramite del proprio Ispettorato che, a tal fine, opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il d.l. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla l.6 agosto 2008, n.133, ha previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica stabilendo che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

Operazione trasparenza

Nel corso dell'anno 2011 è proseguita "Operazione Trasparenza" avviata nel giugno 2008 dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di rendere concretamente operante quanto previsto dal legislatore con le disposizioni normative degli ultimi anni in tema di pubblicità e trasparenza.

"Operazione Trasparenza" è diretta a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici consentendo di consultare periodicamente, nell'apposita sezione, i dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all'anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Da quanto di seguito esposto, si rileva che "Operazione Trasparenza" ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

Nell'ambito della suddetta operazione, in pieno accordo con il Garante della privacy, sono stati inizialmente pubblicati i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni, alle Amministrazioni inottemperanti in quanto non hanno comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive, presenti nell'Anagrafe delle prestazioni e nelle altre banche dati del Dipartimento della funzione pubblica.

Successivamente, l'art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009 ha esteso l'obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line:

incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativa alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata altresì ribadita dalla circolare n.1/2010, con la quale si sottolinea che, ai sensi del comma 1, art.11, d.lgs.150/2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

Nell'ottica dell'attuazione del principio della trasparenza, l'art.24 della legge n.183/2010, modificando le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'assistenza alle persone disabili e introducendo l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n.104/1992, ha ulteriormente ampliato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell'amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell'incarico, l'importo previsto da corrispondere, nonché l'importo erogato nel periodo di riferimento a fronte di quell'incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito web www.perlapa.gov.it, creato per semplificare l'accesso alle banche dati, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la Pubblica amministrazione,.

Il sistema realizzato con l'utilizzo di tecnologie open source consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di

legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati precedentemente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi fondamentali del progetto, riguardano la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle PP.AA. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati, ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della P.A. al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza.

Anche per i dati relativi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e società è proseguita nel 2011 la pubblicazione nell'ambito di "Operazione Trasparenza" sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 591, legge 296/2006.

Preme rilevare che, a seguito della suddetta iniziativa, vi è stato un notevole incremento di telefonate per richiesta di chiarimenti da parte delle amministrazioni e un consistente aumento di e-mail ricevute, oltre all'aumento considerevole di quesiti di natura giuridica.

Adempimento on line

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, dall'anno 2001 si era provveduto alla la creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento da parte delle pubbliche amministrazioni tramite la gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo e all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n.198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento con l'elaborazione in tempo reale di tutte le informazioni.

A far data dal mese di marzo 2011, è stato avviato un nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato PERLAPA.

L'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi. Il primo livello, gestito dal desk tecnico, che consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo e il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, che elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

Il suddetto desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell'evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relative :

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;

- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento;

L'Ufficio, tramite il personale assegnato, si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità di inserimento decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità di inserimento) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

La ristrutturazione del sistema di recente avviata ha permesso di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito, rendendo più agevole per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

La recente circolare n.1/2010 prevede, tra le novità, la comunicazione alla banca dati Anagrafe anche in caso di dichiarazione negativa da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, essendo la stessa prevista in precedenza solo per i dipendenti pubblici.

Il processo così strutturato garantisce un miglioramento continuo, in quanto fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1 – Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO) MAGISTRATURA MINISTERI PERSONALE CARRIERA DIPLOMATICA PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola	ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SCUOLA
Ricerca	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Regioni e Aut. Locali (a)	PROVINCE AUTONOME REGIONI A STATUTO SPECIALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Sanità	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Università	UNIVERSITA'
Altri Enti	ENTI DI VIGILANZA ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(a) Il dato è fornito quando disponibile

Al fine di rendere più leggibile la rappresentazione dei risultati, nei paragrafi che seguono tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato

disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2011, come stabilito dal comma 16, dell'art.53, dlgs.165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, sono relativi alle due annualità 2010 e 2011 e prendono in considerazione lo stesso momento storico e cioè il mese di ottobre 2012. Nello specifico, per il 2010, ci si riferisce a quanto presente nel data base alla data del 7 ottobre 2011 e, per il 2011, a quanto presente alla data del 15 ottobre 2012.

Occorre evidenziare che, come previsto dalla già richiamata circolare n.1/2010, solo dalla data di avvio del sistema PERLAPA la comunicazione alla banca dati Anagrafe da parte delle amministrazioni deve essere fatta anche in caso di “dichiarazione negativa”, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, dichiarazione fino ad oggi prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici.

Nei dati analizzati di seguito, per la prima volta si è tenuto conto della “dichiarazione negativa” per quanto concerne i consulenti e collaboratori esterni.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono contenute in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei Dipendenti 2010/2011 e Tabelle dei Consulenti e Collaboratori esterni 2010/2011.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.


Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole adottare.

GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2010-2011

1. Dipendenti Pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2010-2011

Figura 1- Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2010-2011)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Nel 2011 si è registrato un aumento del 2,41% di Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

Tale dato assume un significato maggiormente rilevante se si considera che già nel 2010 si era verificato un aumento del 13,32%.

Tra le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione, l'82,81% hanno comunicato di aver conferito incarichi, mentre il 17,19% ha comunicato di non averne conferiti.

La variazione percentuale continua ad essere spiegata sia dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni, determinando un maggiore coinvolgimento dei soggetti tenuti

all'adempimento, sia dal rafforzamento dei poteri di controllo affidati all'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica avvenuto con D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Prospetto 2 – Sintesi dei dati dei dipendenti pubblici (biennio 2010-2011)

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi	136.162	137.105	0,69%
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi	127.477	133.184	4,48%
N. incarichi conferiti	250.685	246.130	-1,82%
N. incarichi liquidati	219.219	237.596	8,38%
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€)	312.471.355,56	348.487.071,73	11,53%
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,84	1,80	-2,49%
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,72	1,78	3,74%
Compenso medio per incarico (€)	1.425,38	1.466,72	2,90%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Osservando il prospetto 2 si nota che nel 2011 il numero di incarichi conferiti è diminuito dell' 1,82%, mentre il numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2010 (aumento dello 0,69%) .

Per quanto concerne il numero dei dipendenti che, nel 2011, ha ricevuto un compenso per incarichi rispetto a quelli del 2010, si è registrato un aumento pari al 4,48% con conseguente aumento dell' 8,38% degli incarichi liquidati.

Confrontando i valori medi del biennio, però, ogni dipendente pubblico ha ricevuto meno incarichi nel corso del 2011, passando da 1,84 dell'anno 2010 a 1,80 del 2011, con una variazione percentuale pari a -2,49%.

Si deve evidenziare che anche tale dato assume un significato maggiormente rilevante se si considera che già nel 2010 si era verificata una variazione percentuale pari a -8,64%.


Per quanto concerne gli incarichi liquidati a ciascun dipendente, la media si è attestata intorno all' 1,78%.

Con riguardo all'ammontare dei compensi erogati, il dato è in aumento rispetto al 2010 con una spesa pari a euro 348.487.071,73 e una variazione dell'11,53% in più.

Il compenso medio per incarico, invece, è aumentato solo del 2,90% rispetto al 2010 in cui si era registrato un aumento del 6,77% rispetto all'anno precedente.

Se confrontiamo i dati dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti, si possono ricavare elementi utili che saranno oggetto di esame nelle pagine successive.

I grafici riportati di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2010-2011, relativamente ai dipendenti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2010 – 2011)


Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Preme segnalare che nel 2011, a fronte di un lieve incremento dello 0,69% di dipendenti pubblici con incarichi, si è verificata una differente distribuzione degli stessi, in considerazione dei differenti comparti di appartenenza.

In controtendenza rispetto al 2010, in cui si era registrata una consistente variazione pari a -20,67%, le tipologie istituzionali Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali hanno registrato un aumento del 20,17%.

Altre variazioni in aumento, sebbene meno consistenti, hanno riguardato le Regioni e autonomie locali con un aumento dell'1,03%

Variazioni in diminuzione hanno riguardato in modo piuttosto consistente la Ricerca (-6,74%) e la Scuola (-6,61%), mentre l'Università e la tipologia istituzionale Altri Enti, che nel 2010 avevano registrato un decremento consistente rispettivamente dell'11,50% e del 47,91%, nel 2011 hanno confermato una tendenza negativa solo dello 0,48% e dello 0,22%.(Figura 2).

Figura 3 – Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (biennio 2010-2011)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)


Anche nell'anno 2011 si conferma la generale tendenza alla diminuzione degli incarichi conferiti pari a -1,82%. Tale dato è particolarmente rilevante se si considera che nell'anno 2010 si era già registrata una diminuzione complessiva dell'8,71% rispetto all'anno precedente (Figura 3).

Per quanto concerne le tipologie istituzionali Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali si è registrato un ulteriore decremento del 10,50% degli incarichi conferiti rispetto all'anno 2010, allorchè si era già riscontrata una diminuzione degli stessi pari al 32,09%.

Anche l'Università (-6,07%) e la Ricerca (-2,87%) hanno mantenuto la tendenza negativa rispetto allo scorso anno, mentre la Scuola ha subito una diminuzione dell'8,83% degli incarichi conferiti.

A differenza del 2010, un aumento degli incarichi conferiti nel 2011 ha riguardato la Sanità (10,02%) e la tipologia Altri Enti (1,79%).

La tipologia Regioni e autonomie locali ha mantenuto, invece, la tendenza positiva già riscontrata lo scorso anno (4,37%).

Figura 4 – Compensi erogati ai dipendenti pubblici (biennio 2010-2011)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Nel 2011 l'ammontare complessivo dei compensi erogati è aumentato dell'11,53% rispetto all'anno precedente (in cui si era registrata una diminuzione del 12,55%), in coerenza con l'aumento pari all'8,38% del numero di incarichi per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi (Figura 4).

I dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Altri Enti hanno percepito compensi per incarichi nella misura del 181,19% in più rispetto agli anni precedenti in cui si era registrata una tendenza negativa.

In controtendenza rispetto al 2010, i dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali e quelli appartenenti alla Sanità hanno subito una variazione positiva rispettivamente del 35,33% e del 41,49% nei compensi percepiti per incarichi; mentre per i dipendenti delle Regioni e autonomie locali i compensi percepiti sono aumentati del 6,31%.


Per i dipendenti dell'Università e della Ricerca i compensi percepiti per incarichi hanno subito una variazione positiva del 4,89% e del 10,06%.

Per i dipendenti della Scuola, invece, in controtendenza con i dati dello scorso anno, si è registrato un decremento dei compensi percepiti del 6,01%.

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2010-2011

Figura 5 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2010-2011)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate dello 0,11% rispetto all'anno 2010, se si considerano anche le amministrazioni che hanno dichiarato di non aver conferito incarichi (dichiarazione negativa) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale dato risulta maggiormente rilevante se si prende in considerazione il fatto che, nell'anno 2010, il numero delle amministrazioni che aveva adempiuto era cresciuto del 13,56% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

La tendenza positiva confermata dai dati relativi agli ultimi anni analizzati è conseguente alla maggiore attenzione che le amministrazioni dimostrano di avere nei confronti degli adempimenti imposti dal legislatore per garantire pubblicità e trasparenza e per i controlli affidati all' Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica rafforzati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Figura 5).

Prospetto 3 - Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni (biennio 2010-2011)

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	192.226	187.569	-2,42
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	193.556	190.044	-1,81
N. incarichi conferiti	276.378	277.086	0,26
N. incarichi liquidati	281.422	283.180	0,62
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€)	1.244.050.255,59	1.292.836.918,89	3,92
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,44	1,48	2,75
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,45	1,49	2,48
Compenso medio per incarico (€)	4.420,59	4.565,42	3,28

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Osservando il Prospetto 3 si può vedere che nel 2011 il numero di incarichi conferiti è rimasto sostanzialmente invariato (0,26%) come anche il numero degli incarichi liquidati (0,62%), mentre il numero dei soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi è diminuito ancora del 2,42% rispetto al 2010, in cui si era già registrato un decremento dell'8,34% rispetto all'anno precedente.


Il numero dei consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto un compenso per incarichi nel 2011 è diminuito dell'1,81%, da considerarsi rilevante se aggiunto al decremento del 9,76% registrato lo scorso anno.

Confrontando i valori medi nel corso degli anni 2010 e 2011, ogni consulente o collaboratore esterno ha ricevuto in media 1,48 incarichi nel 2011, discostandosi lievemente dai dati dell'anno precedente (1,44). La media degli incarichi liquidati, invece, è pari a 1,49 incarichi per soggetto contro l'1,45 registrato nel 2010.

Una variazione percentuale positiva del 3,92% rispetto al 2010 ha registrato anche l'ammontare dei compensi erogati, con un aumento della spesa liquidata nel 2011 pari a euro 48.786.663,3

Il compenso medio per incarico, come riscontrato anche per i dipendenti pubblici (prospetto 2), ha avuto una variazione del 3,28%, passando da euro 4.420,59 erogati nel 2010 a euro 4.565,42 erogati nel 2011.


Figura 6 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2010-2011)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

A fronte di una ulteriore diminuzione complessiva del 2,42%, rispetto all'anno 2010, di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi ricompresi in tutte le tipologie istituzionali (Figura 6), si è registrato un decremento sostanziale dei soggetti incaricati nella tipologia istituzionale Scuola (-13,37%) seguita dalla Sanità (-3,03%) e Regioni e autonomie locali(-1,16%).

Al contrario di quanto riscontrato per l'anno 2010, invece, un notevole aumento del 58,26% ha riguardato la tipologia Altri Enti, seguita dalla tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali (19,98%), dalla Ricerca (2,32%) e dall'Università (1,57%).


Figura 7 – incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2010-2011)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Con riguardo agli incarichi conferiti nell'anno 2011 a consulenti e collaboratori esterni, si deve evidenziare che sono rimasti sostanzialmente invariati (0,26%) rispetto all'anno 2010 (Figura 7).

Nel dettaglio, si segnala un consistente aumento, in controtendenza con l'anno precedente, per alcune tipologie istituzionali quali: Altri Enti (59,56%), Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali (37,03%), Università (11,15%), Sanità (1,63%).

In coerenza con quanto già emerso nel 2010, invece, si sono registrate diminuzioni per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: Scuola (-11,58%), Regioni e autonomie locali (-1,99%), Ricerca (-1,51%).

Figura 8 – Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2010-2011)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Nel 2011 il totale dei compensi erogati è aumentato complessivamente del 3,92%, in controtendenza con gli anni precedenti (Figura 8).

In particolare, per la tipologia Altri Enti si è registrato un aumento dei compensi erogati del 168,59%.

Con riguardo alla tipologia Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali, che per l'anno 2010 aveva erogato compensi in misura inferiore del 45,90% quasi dimezzando quelli già erogati nell'anno precedente, si deve rilevare che nel 2011 ha registrato un aumento del 47,63% di compensi erogati.

Le amministrazioni appartenenti alla tipologia Ricerca, Università e Sanità hanno aumentato i compensi erogati per un valore pari rispettivamente del 14,20%, del 3,41% e dell'1,46%.

La tipologia Scuola, invece, che nell'anno 2010 aveva mantenuto sostanzialmente invariati i compensi erogati, nell'anno 2011 ha erogato compensi in misura inferiore del 9,72%.

Infine, la tipologia Regioni e autonomie locali ha ulteriormente diminuito i compensi erogati del 3,14% rispetto all'anno 2010.

PAGINA BIANCA

Analisi dati 2011

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le comunicazioni inoltrate dalle amministrazioni pubbliche relativamente agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

Con riferimento al solo anno 2011, alla data del 15 ottobre 2012, le comunicazioni inserite da parte di circa 13 mila amministrazioni ricomprendono oltre 500.000 incarichi conferiti a più di 300.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 – Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle Prestazioni (Anno 2011)

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	13.558	12.057
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	137.105	187.569
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	246.130	277.086

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per proseguire nella lettura dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di “unità istituzionale” bensì una partizione interna (unità di inserimento). Infatti, la banca dati è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni registrate nella banca dati dell’Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottounità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell’effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.

Esempi di unità di inserimento presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale “Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”, nonostante possiedano una autonomia organizzativa e contabile. Tuttavia, ai fini dell’analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole possono essere considerate come una fattispecie a parte e sono, dunque, conteggiate autonomamente.


Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità di inserimento (da qui in avanti individuate tutte, per semplicità, come amministrazioni), interessate dalla rilevazione dell’Anagrafe delle prestazioni, hanno l’obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L’art. 53, comma 12, dlgs. 165/2001 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Nel 2011, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, tra le 13.558 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, 11.228 amministrazioni (82,81%) hanno comunicato di

avere conferito incarichi, contro le 2.330 amministrazioni (17,19%) che hanno comunicato di non averne conferito alcuno. (Figura 9)

Figura 9 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti (Anno 2011)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

In particolare, tra le diverse tipologie considerate, quasi tutte le amministrazioni della Sanità, che hanno ottemperato all'obbligo, hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (98,55%). Di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale Altri Enti hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi nell'anno ai dipendenti (68,91%), così come avvenuto anche negli anni 2008, 2009 e 2010.

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti, inoltre, si distinguono quelle appartenenti alla tipologia Università con il 94,44%, Scuola con il 92,19%, Ricerca con l'86,27%, Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri Agenzie fiscali con il 78,61% e Regioni ed autonomie locali con il 75,74%. (Figura 10)

Figura 10 – Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti per tipologia istituzionale (Anno 2011, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Esaminando il dettaglio della figura 11, si rileva che la maggior parte delle amministrazioni che ha comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti appartiene alle Regioni e autonomie locali con il 42,81%, seguite dalla Scuola, con un numero di incarichi comunicati affidati ai dipendenti pari al 42,68%.

Relativamente ai consulenti o collaboratori esterni, invece, si registra la situazione contraria.


La maggior parte delle amministrazioni che ha comunicato di aver conferito incarichi, infatti, appartiene alla Scuola con il 43,35%, seguita dalle Regioni e autonomie locali con il 43,24%.

Nell'ambito delle percentuali registrate per le altre tipologie istituzionali, che sono piuttosto contenute, la più rilevante si conferma, anche per l'anno in esame, riferita alle amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi a dipendenti incluse nella tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali che ha fatto registrare un 7,21%.

Da notare, di contro, che solo il 2,36% delle amministrazioni che hanno comunicato di aver affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni appartiene a quest'ultima tipologia istituzionale.

Per le istituzioni che operano nel campo della Ricerca si confermano, anche per il 2011, le quote in assoluto più basse: lo 0,38% di quelle che hanno inviato comunicazione hanno affidato incarichi a dipendenti e solo l'1,40% hanno conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni.

Figura 11 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale (Anno 2011, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

5. I soggetti incaricati

Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi

Confrontando le categorie dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche nel corso del 2011, preme rilevare che il totale dei consulenti e collaboratori esterni è pari a 187.569, mentre quello relativo ai dipendenti pubblici è pari a 133.184.

Guardando al dettaglio delle diverse tipologie istituzionali, il generale sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate si conferma maggiormente evidenziato con riguardo alla tipologia istituzionale Altri Enti, dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è stato pari a 6.411 unità rispetto alle 918 unità di personale dipendente incaricato e con riguardo alle Regioni e autonomie locali e alle istituzioni della Ricerca, dove lo stesso dato è stato pari a più del triplo rispetto a quello relativo al personale dipendente.

Per le amministrazioni della tipologia Università, così come negli anni 2008, 2009 e 2010, il personale esterno incaricato è stato pari a più del doppio rispetto al personale dipendente.

Continuano a costituire una eccezione le amministrazioni della Sanità e, in maniera maggiormente evidente, dei Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, in quanto il numero dei dipendenti incaricati è superiore a quello relativo al personale esterno.

Prospetto 5 – Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	11.059	8,30%	4.365	2,33%
Ricerca	968	0,73%	3.048	1,63%
Regioni, autonomie locali	25.924	19,46%	72.204	38,49%
Scuola	47.911	35,97%	44.870	23,92%
Sanità	30.712	23,06%	19.645	10,47%
Università	15.692	11,78%	37.026	19,74%
Altri Enti	918	0,69%	6.411	3,42%
Totale	133.184	100,00%	187.569	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)


Come già evidenziato per gli anni precedenti, da un attento esame delle due diverse tipologie di soggetti incaricati risulta confermato che il numero più elevato di dipendenti che hanno ricevuto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche continua ad essere incluso nella tipologia Scuola (35,97%), mentre quello dei consulenti e collaboratori esterni nella tipologia Regioni e autonomie locali (38,49%).

Relativamente agli incarichi affidati a dipendenti si confermano, per numero, al secondo posto la Sanità (23,06%) e al terzo le Regioni e autonomie locali (19,46%).

Con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni, anche per il 2011, dopo le Regioni e autonomie locali, si confermano la Scuola (23,92%) e l'Università (19,74%).

Le quote più esigue dei dipendenti cui sono stati conferiti incarichi continuano a riguardare le tipologie Altri Enti e Ricerca mentre, per i consulenti e collaboratori esterni, si riferiscono alla Ricerca e alla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (Prospetto 5).

In relazione alla distribuzione per genere dei dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, nel 2011 non si conferma il dato dell'anno precedente in cui, per la prima volta, le donne avevano superato gli uomini nell'affidamento degli incarichi, sebbene la disparità fra i due sessi risulti piuttosto irrisoria come era già accaduto nel 2008 e 2009. (Figura 12).


Figura 12 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere (Anno 2011, valori percentuali)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Se si esaminano le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si conferma costante la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi: in particolar modo, per quanto concerne la tipologia Università (64,24%), seguita da Altri enti (63,98%), dalla Ricerca (59,64%), dalle Regioni e autonomie locali (57,56%) e dalla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (56,66%), con la sola eccezione che continua ad essere rappresentata dalla Scuola dove, al contrario, il 63,04% degli incarichi sono stati affidati alle donne.


È utile rammentare che anche per l'anno in esame è stato analizzato il fenomeno esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni, in quanto i dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni non sono disponibili, a causa della eterogeneità di quest'ultima categoria di soggetti, i quali sono presenti in banca dati sotto diverse forme non necessariamente codificabili come persone fisiche.

Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)


Con riguardo alla distribuzione degli incarichi in base alla qualifica preme rilevare che, anche nel 2011, gli incarichi sono stati conferiti per lo più a personale non appartenente alla qualifica dirigenziale o equiparata (83,16%) rispetto a quelli conferiti ai dirigenti o equiparati (16,84%) e che, anche in questo caso, il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni, a causa della eterogeneità dei soggetti appartenenti alla categoria (Figura 14).

Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica (Anno 2011, valori percentuali)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Anche prendendo in esame le amministrazioni in base alle rispettive tipologie istituzionali, è evidente la prevalenza di personale non dirigenziale incaricato (Figura 15): il dato è confermato con particolare riguardo alla Scuola (97,06%), all'Università (94,29%) e alle Regioni e autonomie locali (91,11%).


Per quanto riguarda la Sanità, invece, si conferma la tendenza, già evidenziata negli anni 2009 e 2010, a conferire un numero di incarichi in misura quasi uguale ai dirigenti o equiparati (51,47%) e al personale non appartenente a tale qualifica (48,53%).

Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori percentuali)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Partendo dal presupposto che ad un soggetto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, può essere conferito più di un incarico, dai dati relativi all'anno oggetto di esame emerge che il 66,75% dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 17,57% ne ha avuti due, il 6,61% ne ha avuti tre, il 3,26% ne ha avuti quattro, l'1,74% ne ha avuti 5 e il 4,06% ne ha avuti più di 5 (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).

Figura 16 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti (Anno 2011, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Per quanto concerne, in particolare, la tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, si evidenzia che il 9,81% dei dipendenti incaricati ha ricevuto più di cinque incarichi.

Tra le tipologie istituzionali considerate (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore incarichi plurimi a dipendenti si confermano, anche per l'anno in esame, appartenenti alla tipologia Università (il 20,07% dei dipendenti incaricati ha ricevuto almeno due incarichi nel 2011), seguita dalla tipologia Sanità (19,24%), Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (17,35%), Altri Enti (16,97%), Regioni ed Autonomie Locali (16,57%), Scuola (16,20%) e Ricerca (15,62%).

Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

I dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2011, infine, si possono distribuire sulla base della regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente, pur tenendo sempre in considerazione il fatto che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali rispetto alle altre aree geografiche.

Per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18), si conferma la tendenza della maggiore concentrazione di soggetti incaricati nelle regioni: Lombardia (11,92%), Lazio (9,78%), Sicilia (9,17%), Veneto (8,58%), Campania (8,25%), Emilia Romagna (8,01%), Piemonte (7,39%) e Toscana (6,57%).

Di contro, le amministrazioni localizzate in Umbria e Abruzzo, come negli anni precedenti, hanno registrato un basso numero di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta hanno registrato addirittura rispettivamente l'1,14%, lo 0,70% e lo 0,25% di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi.

Figura 18 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2011)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19) si conferma il dato rilevato negli anni precedenti, ossia che la maggior parte dei consulenti e collaboratori esterni ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (17,89% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate in Veneto (10,86%), in Emilia-Romagna (9,31%), nella Toscana (7,80%) e nel Lazio (7,77%). Per quanto concerne le altre regioni si distinguono le amministrazioni del Trentino Alto Adige (6,11%), del Piemonte (5,82%) e della Campania (5,42%).

Le amministrazioni localizzate in Umbria (1,89%) e Abruzzo (1,53%) hanno registrato il numero più basso di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi, analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, mentre la Basilicata (0,70%), il Molise (0,62%) e la Valle d'Aosta (0,31%) hanno confermato dati inferiori all'1% di consulenti e collaboratori esterni incaricati.

Figura 19 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2011)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Con riferimento all'anno 2011, si conferma la tendenza da parte delle amministrazioni a conferire più incarichi a consulenti e collaboratori esterni (277.086) rispetto ai dipendenti (246.130), come si evince dal Prospetto 6.

Bisogna ricordare che, nel corso dell'anno, uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico.

Per quanto concerne sia i dipendenti che i consulenti, non si evidenziano sostanziali differenze rispetto al 2010: infatti, in media, si contano 1,80 incarichi per dipendente (a fronte di 1,84 registrato l'anno precedente) e 1,48 incarichi per consulente o collaboratore esterno (contro l'1,44 del 2010).

Anche per l'anno in esame, comunque, la prevalenza del numero di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, osservata a livello complessivo, evidenzia qualche eccezione con riferimento ad alcune tipologie istituzionali.

Per le amministrazioni appartenenti alla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali si è confermata, infatti, la tendenza, già evidenziata negli anni precedenti, a conferire un maggior numero di incarichi a dipendenti piuttosto che a personale esterno (29.985 contro 7.146). Analogamente è avvenuto nella Sanità, dove sono stati conferiti 63.498 incarichi a dipendenti e 27.593 a consulenti o collaboratori esterni e nella Scuola, ove si è registrato un numero di incarichi superiore per i dipendenti (69.844 contro 64.277).

Al contrario, un forte sbilanciamento in favore di incarichi affidati a personale esterno rispetto a quello dipendente continua a riguardare le amministrazioni incluse nella tipologia Regioni e autonomie locali (108.469 contro 48.122) e quelle appartenenti alla tipologia Altri Enti (8.691 contro 1.310).

Prospetto 6 – Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	29.985	12,18%	7.146	2,58%
Ricerca	1.524	0,62%	3.457	1,25%
Regioni, autonomie locali	48.122	19,55%	108.469	39,15%
Scuola	69.844	28,38%	64.277	23,20%
Sanità	63.498	25,80%	27.593	9,96%
Università	31.847	12,94%	57.453	20,73%
Altri Enti	1.310	0,53%	8.691	3,14%
Totale	246.130	100,00%	277.086	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Anche per quanto concerne il numero di incarichi liquidati nel corso del 2011 dalle amministrazioni è pari a 237.596 per i dipendenti e a 283.180 per i consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 7).

In media, si contano 1,78 incarichi liquidati per dipendente e 1,49 incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno.

Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	32.065	13,50%	7.609	2,69%
Ricerca	1.681	0,71%	4.131	1,46%
Regioni, autonomie locali	44.086	18,56%	108.552	38,33%
Scuola	72.328	30,44%	62.457	22,06%
Sanità	56.481	23,77%	33.254	11,74%
Università	29.412	12,38%	58.967	20,82%
Altri Enti	1.543	0,65%	8.210	2,90%
Totale	237.596	100,00%	283.180	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel corso del 2011 le amministrazioni hanno liquidato compensi per incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di 1.292.836.918,89 euro, mentre una cifra nettamente inferiore, pari a circa 349 milioni di euro, ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

I compensi liquidati sono aumentati rispetto all'anno 2010. In media, sono stati liquidati 1.466,72 euro per dipendente (a fronte di euro 1.425,38 liquidati nel 2010, con una variazione del 2,90%) e 4.565,42 euro per consulente o collaboratore esterno (con una variazione del 3,28% rispetto al 2010).

A conferma di quanto già avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2011 una cospicua parte (41,72,%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia Regioni e autonomie locali (oltre 539 milioni di euro), che hanno erogato, altresì, in favore dei dipendenti compensi per oltre 82 milioni di euro (23,68% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti, si evidenzia che la Scuola registra il 22,82% sul totale dei compensi, l'Università il 20,27 % e la Sanità il 20,22% degli stessi.

Per i consulenti e collaboratori esterni, anche per l'anno in esame, una cospicua parte dei compensi (il 26,37% del totale) è stato liquidato dalla Sanità, seguita dall'Università che si conferma con il 13,00% del totale.

Prospetto 8 - Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Compensi liquidati a dipendenti		Compensi liquidati a Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	35.459.096,42	10,18%	46.719.314,89	3,61%
Ricerca	4.063.083,82	1,17%	28.591.594,08	2,21%
Regioni, autonomie locali	82.521.827,21	23,68%	539.323.380,80	41,72%
Scuola	79.513.765,74	22,82%	93.819.719,66	7,26%
Sanità	70.452.958,53	20,22%	340.885.203,00	26,37%
Università	70.627.250,23	20,27%	168.082.081,00	13,00%
Altri Enti	5.849.089,78	1,68%	75.415.625,46	5,83%
Totale	348.487.071,73	100,00%	1.292.836.918,89	100,00%


Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Con riferimento al valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni si conferma, anche per l'anno in esame, quanto detto per il 2008, 2009 e 2010.

La maggioranza degli incarichi liquidati a dipendenti (50,16%) continuano a rientrare nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro; mentre, come già avvenuto in precedenza, il maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (40,09%) rientrano nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro (Figura 20).

Esaminando, poi, gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che il 4,88% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre l'1,03% ai dipendenti. Medesima osservazione deve farsi relativamente agli incarichi di importo superiore ai 15.000 euro che hanno riguardato il 6,93% dei consulenti e collaboratori esterni e l'1,05% dei dipendenti.

Figura 20 – Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro (Anno 2011, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Prospetto 9 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2011, valori percentuali)

Tipologie Istituzionali	Classi di Importo in Euro						Numero incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
Dipendenti							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	19,84%	6,62%	6,72%	9,64%	12,83%	13,61%	32.065
Ricerca	0,61%	0,61%	1,33%	1,48%	1,52%	1,20%	1.681
Regioni, autonomie locali	17,15%	16,99%	27,65%	31,29%	29,26%	26,23%	44.086
Scuola	27,69%	37,56%	25,91%	15,13%	12,66%	8,38%	72.328
Sanità	25,29%	23,82%	17,17%	17,53%	19,18%	20,84%	56.481
Università	8,95%	13,83%	20,14%	23,30%	22,50%	25,83%	29.412
Altri Enti	0,48%	0,58%	1,08%	1,64%	2,05%	3,91%	1.543
Totale	50,16%	37,01%	7,49%	3,26%	1,03%	1,05%	237.596
Consulenti							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	3,32%	1,94%	2,52%	2,96%	4,23%	3,87%	7.609
Ricerca	0,81%	1,00%	1,67%	2,53%	3,32%	2,73%	4.131
Regioni, autonomie locali	61,59%	63,57%	59,50%	53,95%	45,64%	39,26%	166.808
Scuola	8,47%	7,48%	12,51%	22,13%	30,33%	37,00%	37.455
Sanità	23,21%	23,93%	21,55%	15,43%	12,17%	8,25%	58.967
Università	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
Altri Enti	2,60%	2,08%	2,26%	2,99%	4,31%	8,90%	8.210
Totale	21,88%	40,09%	15,31%	10,90%	4,88%	6,93%	283.180

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella Scuola sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (27,69% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2011), seguiti dalla Sanità (25,29%), dai Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (19,84%), dalle Regioni ed autonomie locali (17,15%), e dalle Università (8,95%).

Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che operano nella Ricerca e negli Altri Enti rappresentano, rispettivamente, solo lo 0,61% e lo 0,48% di tutti gli incarichi liquidati dalle stesse.

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di importi più elevati, si osserva che le tipologie istituzionali che presentano incarichi liquidati rientranti nella classe fino a 500

euro sono le istituzioni delle Regioni e autonomie locali con il 61,59%, seguite dalla Sanità con il 23,21% e dalla Scuola con l' 8,47% del totale degli incarichi.

Di contro, prendendo in esame la classe di importo fino a 500 euro, solo il 2,60% degli incarichi liquidati a consulenti e collaboratori esterni appartiene alla tipologia Altri Enti, lo 0,81% si riferisce alle istituzioni che operano nella Ricerca, mentre l'Università non ha incarichi di tale importo.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre 15.000 euro, invece, sono liquidati dalle Regioni e autonomie locali (39,26%) e dalla Scuola (37,00%).

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

PAGINA BIANCA

DIPENDENTI 2010

PAGINA BIANCA

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	25	0,19%	25	0,23%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	27	0,20%	27	0,25%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	5	0,04%	5	0,05%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	0,02%	3	0,03%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	300	2,27%	87	0,81%	213	8,68%
FORZE ARMATE	22	0,17%	20	0,19%	2	0,08%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	261	1,97%	144	1,34%	117	4,77%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	68	0,51%	67	0,62%	1	0,04%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	58	0,44%	53	0,49%	5	0,20%
MAGISTRATURA	3	0,02%	3	0,03%	0	0,00%
MINISTERI	544	4,11%	458	4,25%	86	3,50%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4	0,03%	2	0,02%	2	0,08%
PROVINCE AUTONOME	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	16	0,12%	12	0,11%	4	0,16%
Regioni	4	-	4	-	0	-
Province	0	-	0	-	0	-
Comuni ed Unioni di Comuni	10	-	6	-	4	-
Altri	2	-	2	-	0	-
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.848	44,17%	4.302	39,89%	1.546	63,00%
Regioni	29	-	29	-	0	-
Province	140	-	130	-	10	-
Comuni ed Unioni di Comuni	5.026	-	3.623	-	1.403	-
Altri	653	-	520	-	133	-
SCUOLA	5.473	41,34%	5.008	46,43%	465	18,95%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	342	2,58%	337	3,12%	5	0,20%
UNIVERSITA'	240	1,81%	232	2,15%	8	0,33%
TOTALE GENERALE	13.240	100,00%	10.786	100,00%	2.454	100,00%

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2010 - Differenza di genere

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi						Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi						Incarichi conferiti						Incarichi liquidati						Compensi liquidati					
	M		F		TOT		M		F		TOT		M		F		TOT		M		F		TOT		M		F		TOT	
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	597	275	872	598	271	869	1.311	422	1.733	1.267	422	1.689	1.677.462,17	404.498,24	2.081.961,41															
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	395	22	417	402	24	426	923	35	958	959	40	999	915.595,24	72.257,74	987.852,98															
ENTI DI VIGILANZA	47	33	80	16	16	32	77	50	127	20	21	41	27.182,48	19.281,72	46.464,20															
ENTILEX ART.70 D.LGS. 169/2001	186	44	230	65	15	80	261	56	317	74	16	90	410.505,17	67.717,21	478.222,38															
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	384	217	611	433	234	667	537	306	843	592	353	945	1.973.313,37	730.146,69	2.703.460,06															
FORZE ARMATE	57	12	69	48	14	62	69	21	90	58	23	81	845.571,02	23.081,06	868.652,08															
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	490	66	556	422	64	486	892	95	987	720	94	814	1.419.122,56	377.105,60	1.796.228,16															
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	594	241	835	685	262	947	934	363	1.297	1.132	436	1.568	3.100.918,76	847.049,32	3.947.968,08															
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	608	417	1.023	686	401	1.087	973	596	1.569	1.116	588	1.714	2.491.439,82	1.200.110,86	3.691.550,68															
MAGISTRATURA	165	27	192	24	3	27	274	33	307	25	3	28	173.758,04	16.456,26	190.214,30															
MINISTRI	3.926	3.687	7.613	3.367	3.390	6.757	17.175	12.182	29.357	9.931	6.381	16.312	13.957.325,66	5.727.714,04	19.685.039,70															
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	41	16	57	57	20	77	53	17	70	78	25	103	520.398,90	71.608,09	592.006,99															
PROVINCE AUTONOME	9	18	27	3	11	14	15	21	36	6	14	20	15.833,05	15.315,43	31.148,48															
REGIONI A STATUTO SPECIALE	28	13	41	22	6	28	39	18	57	31	12	43	51.074	24.978,00	76.052,17															
Regioni	18	6	24	14	3	17	24	6	30	21	3	24	20.873,11	4.138,00	25.111,11															
Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Comuni e Unioni di Comuni	8	3	11	5	1	6	13	8	21	7	6	13	2.433,54	16.980,00	19.413,54															
Altri	2	4	6	3	2	5	2	4	6	3	3	6	27.667,52	3.860,00	31.527,52															
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.538	11.707	27.245	14.070	10.743	24.813	27.298	18.714	46.012	24.122	16.771	40.893	53.988.457	23.520.556,93	77.519.013,50															
Regioni	1.847	1.242	3.089	1.403	1.025	2.428	3.750	2.495	6.245	2.642	1.769	4.411	5.266.008,49	2.283.119,76	7.549.128,25															
Province	2.155	1.274	3.429	1.945	1.151	3.096	4.024	2.360	6.384	3.531	2.110	5.641	7.276.182,58	2.428.285,86	9.705.468,44															
Comuni e Unioni di Comuni	10.214	7.754	17.968	9.546	7.189	16.735	17.188	11.624	28.812	15.900	10.778	26.678	37.284.018	16.665.637,53	53.949.655,85															
Altri	1.322	1.437	2.759	1.176	1.378	2.554	2.336	2.235	4.571	2.049	2.114	4.163	4.172.247	2.142.513,79	6.314.760,98															
SCUOLA	17.212	31.721	48.933	17.264	30.560	47.824	27.531	47.777	75.308	27.369	45.878	73.247	33.152.010,87	47.496.866,89	80.648.877,76															
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.036	14.504	30.540	14.277	13.119	27.396	33.287	24.446	57.713	26.816	21.937	48.453	31.551.747,66	18.241.592,08	49.793.339,73															
UNIVERSITA'	11.019	5.802	16.821	10.275	5.610	15.885	23.521	10.383	33.904	20.330	9.849	30.179	51.679.251,37	15.654.051,53	67.333.302,90															
TOTALE GENERALE	67.340	68.822	136.162	62.714	64.763	127.477	135.150	116.535	280.685	114.646	104.573	219.219	197.960.967	114.510.389	312.471.366															

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti nell'anno 2010
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	73	800	873	78	792	870	104	1.629	1.733	106	1.583	1.689	507.636	1.574.323	2.081.961,41
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	73	347	420	76	355	431	168	790	958	186	813	999	224.049	763.804	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	23	58	81	11	21	32	38	89	127	14	27	41	21.505	24.959	48.464,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	9	225	234	8	73	81	12	309	321	8	83	91	40.304	438.388	478.691,18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	128	488	616	139	535	674	182	681	843	210	736	946	781.675	1.923.564	2.705.259,05
FORZE ARMATE	8	61	69	11	51	62	10	80	90	14	67	81	765.808	102.844	868.652,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	96	464	560	88	400	488	157	830	987	136	678	814	240.088	1.556.160	1.796.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	16	821	837	17	934	951	21	1.276	1.297	22	1.546	1.568	52.229	3.895.739	3.947.968,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	111	919	1.030	131	967	1.098	194	1.375	1.569	216	1.497	1.713	460.090	3.221.272	3.681.361,80
MAGISTRATURA	0	192	192	3	24	27	0	307	307	3	25	28	55.479	134.735	190.214,30
MINISTRI	838	6.810	7.648	757	6.038	6.793	1.464	27.960	29.424	1.273	17.061	18.334	8.743.464	10.891.961	19.635.414,88
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	25	32	57	38	39	77	29	41	70	54	49	103	517.279	74.728	592.006,99
PROVINCE AUTONOME	2	25	27	2	12	14	6	30	36	5	15	20	7.555	23.594	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	6	35	41	4	24	28	8	49	57	6	37	43	19.435	56.617	76.052,17
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.888	24.515	27.401	2.589	22.370	24.959	5.221	40.794	46.015	4.492	38.349	40.841	16.197.251	60.269.615	76.466.865,64
SCUOLA	1.415	47.687	49.112	1.408	46.592	48.000	2.716	72.595	75.311	2.645	70.605	73.250	3.303.528	77.335.509	80.639.037,79
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.971	15.043	31.014	13.850	13.961	27.811	31.927	25.807	57.734	24.731	23.713	48.444	30.843.091	18.832.879	49.675.970,29
UNIVERSITA'	1.095	15.851	16.946	1.147	14.930	16.077	1.984	31.921	33.905	1.733	28.446	30.179	5.950.098	61.366.966	67.317.064,43
TOTALE GENERALE	22.775	114.363	137.168	20.357	106.116	128.473	44.241	206.543	250.784	35.854	183.330	219.184	68.730.548	242.487.666	311.218.213,91

REGIONE	Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica																			
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
ABRUZZO	432	1.680	2.122	527	1.723	2.250		667	2.351	3.018		821	2.417	3.238		2.560.741,14	3.310.835,09	5.891.376		
BASILICATA	447	651	1.098	382	767	1.149		870	1.045	1.915		699	1.213	1.912		1.065.460,97	1.318.366,79	2.383.828		
CALABRIA	365	5.173	5.538	329	5.473	5.802		722	8.181	8.903		663	9.245	9.908		1.174.957,51	10.088.817,63	11.263.775		
CAMPANIA	939	10.952	11.891	863	8.801	9.664		1.907	19.370	21.277		1.463	15.128	16.591		3.508.561,37	17.282.849,45	20.791.411		
EMILIA-ROMAGNA	2.086	9.368	11.464	1.923	8.722	10.645		4.157	15.568	19.725		3.598	13.843	17.441		4.482.904,30	16.941.605,14	21.434.509		
FRIULI-VENEZIA GIULIA	916	3.664	4.580	816	3.871	4.687		1.667	7.529	9.396		1.502	7.343	8.845		3.112.138,65	9.187.885,74	12.300.024		
LAZIO	2.047	10.330	12.377	1.749	9.580	11.329		3.924	30.100	34.024		2.960	19.656	22.618		13.694.195,33	29.099.236,34	42.993.432		
LIGURIA	1.125	3.143	4.268	966	3.101	4.067		2.074	5.125	7.199		1.563	4.976	6.539		1.837.876,31	6.131.034,76	7.968.911		
LOMBARDIA	3.178	12.821	15.999	2.560	11.467	14.027		5.824	19.522	25.346		4.412	17.537	21.949		6.756.730,87	25.516.506,42	32.273.237		
MARCHE	473	3.262	3.735	411	3.122	3.533		955	5.845	6.800		709	5.551	6.260		1.197.381,70	7.539.564,50	8.736.966		
MOLISE	219	700	919	296	776	1.074		269	1.259	1.528		424	1.346	1.770		1.473.711,38	2.187.670,30	3.661.382		
PIEMONTE	2.206	7.756	9.962	2.256	8.287	10.543		3.995	13.787	17.782		3.817	14.500	18.317		5.960.258,40	19.070.059,48	25.030.318		
PUGLIA	980	8.298	9.278	860	7.124	7.984		2.023	13.155	15.178		1.463	10.744	12.207		3.077.468,28	15.080.541,79	18.168.010		
SARDEGNA	541	3.491	4.032	516	3.439	3.955		996	5.696	6.692		768	5.623	6.391		1.654.800,07	6.759.688,76	8.414.489		
SICILIA	793	11.137	11.930	720	10.311	11.031		1.542	18.953	20.495		1.364	17.300	18.664		2.558.163,90	25.928.628,45	28.486.792		
TOSCANA	2.162	7.464	9.626	1.582	7.408	8.990		4.190	13.635	17.825		2.538	13.019	15.557		4.468.267,19	17.922.046,45	22.390.314		
TRENTINO-ALTO ADIGE	619	3.098	3.717	533	3.208	3.741		1.276	5.839	7.115		930	5.859	6.789		1.596.007,01	8.794.724,52	10.390.732		
UMBRIA	461	1.685	2.146	399	1.366	1.767		873	3.685	4.558		673	2.553	3.226		1.135.596,40	2.679.529,80	3.815.126		
VALLE D'AOSTA	63	173	236	114	209	323		146	249	395		217	315	532		362.848,90	671.299,66	934.249		
VENETO	2.665	9.466	12.151	2.532	9.265	11.797		5.964	15.649	21.613		5.270	15.160	20.430		6.822.378,34	17.066.954,82	23.889.333		
TOTALE GENERALE	22.747	114.322	137.069	20.334	108.044	128.378		44.241	206.543	250.784		35.854	183.330	219.184		66.730.548,01	242.487.665,89	311.218.213,91		

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	80	1065	1.145	24	564	588	104	1.629	1.733
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	94	499	593	74	291	365	168	790	958
ENTI DI VIGILANZA	30	75	105	8	14	22	38	89	127
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	10	217	227	2	92	94	12	309	321
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	115	368	483	67	293	360	182	661	843
FORZE ARMATE	10	52	62	0	28	28	10	80	90
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	110	674	784	47	156	203	157	830	987
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21	1065	1.086	0	211	211	21	1.276	1.297
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	148	1063	1.211	46	312	358	194	1.375	1.569
MAGISTRATURA	0	267	267	0	40	40	0	307	307
MINISTRI	1224	21105	22.329	240	6855	7.095	1.464	27.960	29.424
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14	32	46	15	9	24	29	41	70
PROVINCE AUTONOME	3	6	9	3	24	27	6	30	36
REGIONI A STATUTO SPECIALE	7	35	42	1	14	15	8	49	57
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4283	31598	35.881	938	9196	10.134	5.221	40.794	46.015
SCUOLA	2627	68484	71.111	89	4111	4.200	2.716	72.595	75.311
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17993	17458	35.451	13934	8349	22.283	31.927	25.807	57.734
UNIVERSITA'	1304	25677	26.981	680	6244	6.924	1.984	31.921	33.905
TOTALE GENERALE	28.073	169.740	197.813	16.168	36.803	52.971	44.241	206.543	250.784

Tabella 6 - Gli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	85	980	1.065	21	603	624	106	1.583	1.689
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	102	548	650	84	265	349	186	813	999
ENTI DI VIGILANZA	13	24	37	1	3	4	14	27	41
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	5	44	49	3	39	42	8	83	91
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	144	412	556	66	324	390	210	736	946
FORZE ARMATE	14	49	63	0	18	18	14	67	81
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	89	523	612	47	155	202	136	678	814
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	22	1.296	1.318	0	250	250	22	1.546	1.568
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	180	1.277	1.457	36	220	256	216	1.497	1.713
MAGISTRATURA	3	14	17	0	11	11	3	25	28
MINISTRI	1.079	10.771	11.850	194	6.290	6.484	1.273	17.061	18.334
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	26	36	62	28	13	41	54	49	103
PROVINCE AUTONOME	3	4	7	2	11	13	5	15	20
REGIONI A STATUTO SPECIALE	5	23	28	1	14	15	6	37	43
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.783	28.904	32.687	709	7.445	8.154	4.492	36.349	40.841
SCUOLA	2.542	66.301	68.843	103	4.304	4.407	2.645	70.605	73.250
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.748	17.122	32.870	8.983	6.591	15.574	24.731	23.713	48.444
UNIVERSITA'	1.383	25.127	26.510	350	3.319	3.669	1.733	28.446	30.179
TOTALE GENERALE	26.226	153.455	178.681	10.628	29.875	40.503	36.864	183.330	219.184

Tabella 7 - I compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	476.715,06	791.908,52	1.268.623,58	30.923,34	782.414,49	813.337,83	507.638,40	1.574.323,01	2.081.961,41
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	118.680,16	556.958,98	675.639,14	105.369,23	206.844,61	312.213,84	224.049,39	763.803,59	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	21.155,40	16.948,54	38.103,94	350,00	8.010,26	8.360,26	21.505,40	24.958,80	46.484,20
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	19.670,12	105.866,85	125.536,97	20.633,54	332.520,67	353.154,21	40.303,66	438.387,52	478.691,18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	350.321,17	888.505,97	1.238.827,14	431.354,18	1.035.077,73	1.466.431,91	781.675,35	1.923.583,70	2.705.259,05
FORZE ARMATE	765.808,00	84.185,45	849.993,45	0,00	18.658,63	18.658,63	765.808,00	102.844,08	868.652,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	166.247,79	814.375,96	980.623,65	73.820,11	741.784,40	815.604,51	240.067,90	1.558.160,26	1.796.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	52.229,32	2.599.225,85	2.651.455,17	0,00	1.296.512,91	1.296.512,91	52.229,32	3.895.738,76	3.947.968,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	277.580,25	2.259.767,75	2.537.348,00	182.509,30	961.504,50	1.144.013,80	460.089,55	3.221.272,25	3.681.361,80
MAGISTRATURA	55.479,10	45.456,94	100.936,04	0,00	89.278,26	89.278,26	55.479,10	134.735,20	190.214,30
MINISTERI	7.455.240,69	7.719.407,40	15.174.648,09	1.288.223,06	3.172.543,73	4.460.766,79	8.743.463,75	10.891.951,13	19.635.414,88
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	346.706,25	56.059,80	402.766,05	170.572,61	18.668,33	189.240,94	517.278,86	74.728,13	592.006,99
PROVINCE AUTONOME	6.931,03	6.868,33	13.799,36	623,80	16.725,32	17.349,12	7.554,83	23.593,65	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	13.899,53	32.098,47	45.998,00	5.635,94	24.518,23	30.054,17	19.435,47	56.616,70	76.052,17
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.981.116,77	45.280.919,17	58.272.035,94	3.206.134,14	14.988.695,57	18.194.829,71	16.197.250,91	60.269.614,73	76.466.865,64
SCUOLA	2.981.906,48	68.651.300,09	71.633.206,57	321.621,90	8.684.209,32	9.005.831,22	3.303.528,38	77.335.509,41	80.639.037,79
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.247.366,98	12.678.091,16	30.925.458,14	12.595.724,48	6.154.787,68	18.750.512,16	30.843.091,46	18.832.878,83	49.675.970,29
UNIVERSITA'	3.243.468,79	46.629.408,46	49.872.877,25	2.706.629,50	14.737.557,68	17.444.187,18	5.950.098,29	61.366.966,14	67.317.064,43
TOTALE GENERALE	47.690.622,88	189.217.353,68	236.807.876,47	21.140.025,13	59.270.312,31	74.410.337,44	68.730.546,01	242.487.865,89	311.218.213,91

Tabella 8 - I dipendenti, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2010

COMPARTO	Dipendenti al quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2010	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2010	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2010	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2010	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2010	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2010
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	661	279	1.280	409	1.168.077,49	913.883,92
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	339	163	763	236	597.892,40	389.960,58
ENTI DI VIGILANZA	27	6	34	7	40.496,42	5.967,78
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	37	46	38	53	88.198,07	390.493,11
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	536	168	714	232	2.020.381,37	684.877,68
FORZE ARMATE	53	11	69	12	852.682,76	15.969,32
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	390	139	602	212	1.343.839,38	452.388,78
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	730	386	1.106	462	2.654.027,67	1.293.940,41
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	665	580	940	774	2.180.839,88	1.510.710,80
MAGISTRATURA	13	15	13	15	86.736,62	103.477,68
MINISTERI	5.721	1.925	15.450	2.891	10.237.705,69	9.456.847,51
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	50	32	62	41	202.944,57	389.062,42
PROVINCE AUTONOME	14	0	20	0	31.148,48	0,00
REGIONI A STATUTO SPECIALE	25	5	38	5	60.268,29	15.783,88
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.051	9.639	27.337	13.564	50.395.383,24	27.131.873,59
SCUOLA	40.066	10.581	58.795	14.456	64.496.409,60	16.157.937,19
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.724	10.639	33.662	14.799	33.948.559,09	15.850.334,68
UNIVERSITA'	10.889	7.238	19.768	10.414	40.206.239,79	27.146.360,03
TOTALE GENERALE	98.991	41.852	160.691	58.582	210.611.830,81	101.909.869,35

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente					Numero dipendenti incaricati	
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi		più di 5 incarichi
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	577	150	47	23	10	65	872
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	228	81	39	22	17	30	417
ENTI DI VIGILANZA	57	13	2	5	1	2	80
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	167	51	8	4	4	0	234
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	478	83	25	12	4	9	611
FORZE ARMATE	55	11	2	0	0	1	69
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	363	106	44	14	7	22	556
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	563	160	56	31	14	11	835
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	724	172	76	21	15	15	1.023
MAGISTRATURA	139	29	15	6	0	3	192
MINISTERI	3.787	1.474	676	368	349	965	7.619
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	44	9	2	2	0	0	57
PROVINCE AUTONOME	21	4	1	1	0	0	27
REGIONI A STATUTO SPECIALE	30	6	3	0	0	2	41
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.558	4.693	1.617	779	423	1.178	27.246
SCUOLA	35.532	7.677	2.688	1.371	683	985	48.936
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.582	5.452	2.300	1.168	668	1.378	30.548
UNIVERSITA'	9.826	3.480	1.478	722	393	923	16.822
TOTALE GENERALE	90.731	23.651	9.079	4.549	2.588	5.569	136.167

Tabella 10: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto – Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)								Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000			
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.056	458	98	49	18	10			1.689
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	544	374	55	21	2	3			999
ENTI DI VIGILANZA	26	10	4	1	0	0			41
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	18	31	13	19	6	4			91
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	342	353	111	69	44	27			946
FORZE ARMATE	45	19	8	6	0	3			81
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	377	305	60	42	7	23			814
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	477	713	236	88	21	33			1.568
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	680	605	270	105	25	29			1.714
MAGISTRATURA	4	6	4	9	3	2			28
MINISTERI	14.075	2.934	637	341	138	216			18.341
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	23	46	9	11	6	8			103
PROVINCE AUTONOME	5	12	2	1	0	0			20
REGIONI A STATUTO SPECIALE	15	19	5	2	2	0			43
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	19.750	13.727	4.102	1.933	696	693			40.901
SCUOLA	34.116	33.452	4.379	952	180	172			73.251
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	27.367	17.347	2.378	833	267	269			48.461
UNIVERSITA'	10.877	12.642	3.919	1.716	483	545			30.182
TOTALE GENERALE	109.797	83.053	16.290	6.198	1.898	2.037			219.273

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2010							Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
COMPARTO	Classi di importo (euro)						
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	489	355	88	48	18	7	1.005
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	242	235	48	19	2	3	549
ENTI DI VIGILANZA	22	9	3	1	0	0	35
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	17	30	12	16	6	4	85
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	258	267	101	62	43	24	755
FORZE ARMATE	33	18	7	6	0	2	66
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	249	204	52	36	7	18	566
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	342	504	210	80	18	33	1.187
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	470	448	220	89	24	27	1.278
MAGISTRATURA	4	6	4	9	3	2	28
MINISTERI	5.039	1.842	567	313	126	183	8.070
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	19	37	6	11	6	8	87
PROVINCE AUTONOME	4	10	2	1	0	0	17
REGIONI A STATUTO SPECIALE	11	14	3	2	2	0	32
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.249	10.387	3.597	1.742	650	629	29.254
SCUOLA	23.099	26.515	4.039	898	170	158	54.879
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.230	11.862	2.070	760	259	255	32.436
UNIVERSITA'	6.722	8.026	3.208	1.527	444	482	20.409
TOTALE GENERALE	66.499	60.769	14.237	5.620	1.778	1.836	160.738

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	4	12	3	11	347	1.006	62	0	1	287	1.733
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1	2	0	0	0	600	266	35	1	0	53	958
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	2	119	2	1	0	0	3	127
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	2	16	4	1	180	20	1	0	0	97	321
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3	13	31	6	19	187	200	118	1	2	263	843
FORZE ARMATE	0	0	3	2	0	22	9	12	0	0	42	90
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	3	5	4	0	0	457	95	355	0	0	68	987
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1	2	7	0	4	579	28	27	0	2	647	1.297
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1	7	2	1	5	642	197	185	2	8	519	1.569
MAGISTRATURA	6	0	0	0	4	126	4	0	0	0	167	307
MINISTERI	774	496	35	35	108	1.892	6.301	358	105	6	19.314	29.424
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	1	0	3	41	9	4	0	0	12	70
PROVINCE AUTONOME	0	0	0	0	0	11	1	5	0	0	19	36
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0	3	0	0	1	13	13	11	0	1	15	57
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	91	2.517	243	87	243	7.305	12.756	4.471	92	1.987	16.223	46.015
SCUOLA	26	999	69	10	566	28.410	3.409	2.255	56	236	39.275	75.311
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	35	44	90	35	40	31.915	11.453	3.433	19	47	10.623	57.734
UNIVERSITA'	37	69	235	47	34	15.003	4.880	3.313	7	73	10.207	33.905
TOTALE GENERALE	978	4.163	748	230	1.041	87.849	40.649	14.646	283	2.363	97.834	250.784

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - Distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro) - Anno 2010

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento opere lavori, collaudi pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0,00	15.624,34	406.317,00	25.729,00	66.834,58	291.360,26	475.319,28	143.421,38	0,00	116,86	657.238,71	2.081.981,41
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	66.639,94	0,00	0,00	0,00	516.824,16	96.548,21	116.537,45	944,00	0,00	186.359,22	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	28.163,16	281,19	1.785,00	0,00	0,00	7.084,85	46.464,20
ENTEX ART.70 D.LGS. 169/2001	0,00	0,00	189.090,92	17.875,24	13.094,18	69.815,10	11.594,88	127,45	0,00	0,00	167.103,61	478.891,18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6.563,25	39.863,70	335.612,58	25.702,39	72.452,04	243.227,53	370.394,64	538.106,25	5.577,76	165,00	1.067.793,91	2.705.259,05
FORZE ARMATE	0,00	0,00	14.266,38	12.788,00	0,00	9.132,14	2.624,94	760.285,16	0,00	0,00	69.555,46	868.852,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	6.282,70	29.147,77	14.989,80	0,00	0,00	279.159,13	319.741,98	372.351,89	5.519,87	0,00	769.035,02	1.786.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	312,50	312,50	38.198,49	0,00	8.700,00	1.627.516,54	22.803,86	130.184,53	0,00	3.000,00	2.115.940,64	3.947.988,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	13.582,67	0,00	4.884,84	1.200.868,90	225.209,20	548.743,65	2.000,00	25.461,54	1.670.799,88	3.691.550,68
MAGISTRATURA	61.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.286,62	190.214,30
MINISTRI	795.168,47	3.205.648,74	799.247,14	264.843,81	708.690,09	1.709.906,10	3.086.848,24	1.787.962,25	132.784,96	7.148,77	7.176.504,63	19.894.553,20
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	36.277,02	78.808,22	0,00	57.567,91	80.080,45	29.071,32	7.500,00	0,00	0,00	300.672,07	592.008,99
PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,46	2.500,00	11.618,22	0,00	0,00	6.835,80	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0,00	5.535,94	0,00	0,00	11.513,23	8.375,00	9.492,22	16.980,00	0,00	0,00	24.155,78	76.052,17
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	353.849,43	5.664.190,09	2.221.825,48	592.845,11	1.424.404,58	6.564.176,51	6.478.209,96	14.942.285,32	448.312,99	1.154.893,09	37.684.462,28	77.527.256,83
SCUOLA	19.119,26	1.156.641,09	644.617,01	115.766,50	1.313.178,43	40.063.065,91	1.388.897,15	3.930.526,19	28.438,33	144.594,93	31.646.564,00	80.654.346,79
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	170.333,63	269.346,94	897.675,55	158.564,60	54.416,13	18.889.474,54	8.807.981,79	7.214.560,87	3.752,50	123.114,47	13.209.672,94	49.798.893,76
UNIVERSITA'	146.033,71	419.153,22	2.065.948,46	139.458,98	99.628,38	28.287.228,14	3.012.985,63	8.699.498,31	26.336,09	212.277,10	24.244.049,92	67.352.599,82
TOTALE GENERALE	1.559.342,06	10.913.181,29	7.931.179,70	1.353.173,51	3.844.544,39	99.982.817,61	24.348.434,30	39.232.473,72	653.666,50	1.670.771,76	121.032.116,33	312.521.700,16

PAGINA BIANCA

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2010

PAGINA BIANCA

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2010 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno inviato		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	4	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	6	0,05%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	4	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	348	2,72%	50	3,73%	50	3,73%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	11	0,09%	6	0,45%	6	0,45%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	64	0,50%	3	0,22%	3	0,22%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	176	1,38%	5	0,37%	5	0,37%
MINISTERI	150	1,17%	166	12,37%	166	12,37%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16	0,13%	1	0,07%	1	0,07%
PROVINCE AUTONOME	2	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
Comuni	1	-	0	-	0	-
Altri	1	-	0	-	0	-
REGIONI A STATUTO SPECIALE	11	-	2	-	2	-
Regioni	8	-	1	-	1	-
Province	0	-	0	-	0	-
Comuni e Unioni di Comuni	1	-	1	-	1	-
Altri	2	-	0	-	0	-
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.597	43,79%	782	6,12%	782	6,12%
Regioni	59	-	2	-	2	-
Province	212	-	31	-	31	-
Comuni e Unioni di Comuni	4.629	-	688	-	688	-
Altri	697	-	61	-	61	-
SCUOLA	5.586	43,70%	299	22,28%	299	22,28%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	335	2,62%	13	0,97%	13	0,97%
UNIVERSITA'	468	3,66%	15	1,12%	15	1,12%
TOTALE GENERALE	12.782	100,00%	1.342	10,00%	1.342	10,00%

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2010

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2010		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2010		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	135		139		176		181		453.969,80	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	64		46		85		59		84.634,89	
ENTI DI VIGILANZA	165		109		223		144		2.879.412,15	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	29		13		31		13		212.518,50	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.857		3.938		5.193		5.391		24.986.038,46	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	416		371		580		565		1.471.629,86	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.092		3.156		4.236		4.294		8.503.643,28	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.979		2.965		3.510		3.655		25.036.736,30	
MINISTERI	2.766		2.375		4.082		3.531		25.038.472,45	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	257		436		292		455		4.597.978,64	
PROVINCE AUTONOME	38		32		40		38		357.228,77	
Comuni	30		17		32		19		161.389,89	
Altri	8		15		8		19		195.838,88	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	141		116		292		252		599.041,57	
Regioni	105		98		250		233		482.527,07	
Province	0		0		0		0		0,00	
Comuni e Unioni di Comuni	13		3		15		3		6.685,09	
Altri	23		15		27		16		109.829,41	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	72.873		68.518		110.337		104.733		555.871.412,83	
Regioni	1.867		2.024		2.560		2.681		32.592.530,37	
Province	9.231		9.393		13.847		14.620		86.627.814,43	
Comuni e Unioni di Comuni	49.554		45.166		77.806		71.466		354.690.448,77	
Altri	12.221		11.935		16.124		15.966		81.960.619,26	
SCUOLA	48.701		48.053		68.461		66.380		95.420.980,75	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.259		22.680		27.150		31.794		335.995.254,23	
UNIVERSITA'	36.454		40.609		51.690		59.937		162.541.303,11	
TOTALE GENERALE	192.226		193.556		276.378		281.422		1.244.050.266	

Tabella 3: I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2009 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2010		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2010		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	3.280	3.280	3.347	3.347	4.391	4.391	4.536	4.536	12.644.240,96	12.644.240,96
BASILICATA	1.253	1.253	1.475	1.475	1.629	1.629	1.869	1.869	12.209.347,95	12.209.347,95
CALABRIA	4.930	4.930	4.609	4.609	7.625	7.625	7.051	7.051	19.083.083,72	19.083.083,72
CAMPANIA	10.754	10.754	9.285	9.285	14.902	14.902	12.443	12.443	46.182.711,56	46.182.711,56
EMILIA-ROMAGNA	18.327	18.327	18.420	18.420	27.328	27.328	27.928	27.928	137.133.289,98	137.133.289,98
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.150	5.150	5.324	5.324	7.593	7.593	8.086	8.086	33.368.526,08	33.368.526,08
LAZIO	15.024	15.024	14.158	14.158	20.060	20.060	19.039	19.039	111.949.777,77	111.949.777,77
LIGURIA	5.357	5.357	4.844	4.844	8.128	8.128	7.152	7.152	27.178.049,98	27.178.049,98
LOMBARDIA	31.776	31.776	34.010	34.010	49.088	49.088	53.797	53.797	242.506.568,66	242.506.568,66
MARCHE	6.327	6.327	6.326	6.326	9.589	9.589	9.451	9.451	29.244.711,11	29.244.711,11
MOLISE	1.081	1.081	1.092	1.092	1.576	1.576	1.442	1.442	6.309.108,82	6.309.108,82
PIEMONTE	10.631	10.631	11.760	11.760	15.843	15.843	17.577	17.577	97.025.599,66	97.025.599,66
PUGLIA	9.285	9.285	8.250	8.250	13.352	13.352	11.622	11.622	41.507.507,32	41.507.507,32
SARDEGNA	5.901	5.901	5.972	5.972	8.499	8.499	8.611	8.611	39.884.091,85	39.884.091,85
SICILIA	9.410	9.410	8.672	8.672	13.005	13.005	11.871	11.871	42.985.687,96	42.985.687,96
TOSCANA	14.501	14.501	14.935	14.935	21.228	21.228	21.743	21.743	89.198.889,90	89.198.889,90
TRENTINO-ALTO ADIGE	8.590	8.590	9.066	9.066	15.047	15.047	15.986	15.986	87.088.753,83	87.088.753,83
UMBRIA	3.431	3.431	2.946	2.946	4.773	4.773	4.184	4.184	20.939.713,38	20.939.713,38
VALLE D'AOSTA	863	863	933	933	1.285	1.285	1.377	1.377	11.658.370,82	11.658.370,82
VENETO	20.644	20.644	22.490	22.490	31.437	31.437	35.677	35.677	135.972.244,30	135.972.244,30
TOTALE GENERALE	186.536	186.536	187.914	187.914	276.378	276.378	281.422	281.422	1.244.060.255,59	1.244.060.255,59

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	45	83	34	12	3	4	181
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	25	21	12	1	0	0	59
ENTI DI VIGILANZA	4	13	22	27	22	56	144
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	1	1	3	4	4	13
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.397	1.933	749	659	272	381	5.391
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	227	189	70	42	20	17	565
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.716	1.516	613	347	71	31	4.294
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	371	1.077	666	699	447	395	3.655
MINISTERI	880	873	524	456	364	434	3.531
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	17	115	177	53	92	455
PROVINCE AUTONOME	1	12	4	7	5	9	38
REGIONI A STATUTO SPECIALE	147	49	18	23	5	10	252
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.258	37.645	19.695	14.728	6.301	8.106	104.733
SCUOLA	21.139	37.095	6.034	1.434	403	275	66.380
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.645	6.926	4.616	5.581	3.757	7.269	31.794
UNIVERSITA'	15.561	27.339	9.658	4.348	1.429	1.602	59.937
TOTALE GENERALE	63.417	114.789	42.831	28.544	13.156	18.685	281.422

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2010								
COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	43	70	28	11	3	4	159	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	23	16	8	1	0	0	48	
ENTI DI VIGILANZA	3	9	21	24	22	50	129	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	1	1	3	4	4	13	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.125	1.488	646	568	250	329	4.406	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	174	136	57	36	17	16	436	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.200	1.356	571	335	68	30	3.560	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	348	958	629	627	405	379	3.346	
MINISTERI	519	686	469	397	309	387	2.767	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	16	115	175	53	92	452	
PROVINCE AUTONOME	1	10	4	5	5	9	34	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	39	41	17	23	5	10	135	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.386	28.048	16.178	12.576	5.715	7.167	84.080	
SCUOLA	17.496	28.617	5.381	1.312	383	212	53.401	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.196	5.919	4.096	4.764	3.298	6.360	27.633	
UNIVERSITA'	12.587	19.617	8.066	3.851	1.314	1.493	46.928	
TOTALE GENERALE	51.151	86.988	36.287	24.708	11.851	16.542	227.527	

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne - Anno 2010

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	61	115	0	176
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	3	82	0	85
ENTI DI VIGILANZA	58	165	0	223
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	13	18	0	31
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.643	3.550	0	5.193
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	243	337	0	580
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.053	3.183	0	4.236
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.428	2.082	0	3.510
MINISTERI	2.098	1.984	0	4.082
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	239	53	0	292
PROVINCE AUTONOME	0	40	0	40
REGIONI A STATUTO SPECIALE	118	174	0	292
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.846	95.483	8	110.337
SCUOLA	4.141	64.320	0	68.461
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.066	17.084	0	27.150
UNIVERSITA'	20.777	30.913	0	51.690
TOTALE GENERALE	56.787	219.583	8	276.378

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	81	47	0	48
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	7	1	0	77
ENTI DI VIGILANZA	205	15	0	3
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	11	15	0	5
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.092	1.198	4	899
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	372	147	0	61
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.806	249	0	1.181
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.466	927	0	117
MINISTERI	2.057	539	31	1.455
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	144	86	0	62
PROVINCE AUTONOME	40	0	0	0
REGIONI A STATUTO SPECIALE	26	32	0	234
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	60.570	31.881	9	17.877
SCUOLA	42.397	4.147	6	21.911
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.736	4.428	2	8.984
UNIVERSITA'	31.363	3.887	20	16.420
TOTALE GENERALE	159.373	47.599	72	69.334

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto Anno 2010					
COMPARTO	Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	453.969,80	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	84.634,89	
ENTI DI VIGILANZA	0,00	2.879.412,15	0,00	0,00	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	212.518,50	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.382.981,88	20.715.897,82	0,00	887.158,76	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0,00	0,00	0,00	1.471.629,86	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	8.503.643,28	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.036.736,30	
MINISTERI	0,00	0,00	0,00	25.038.472,45	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4.597.978,64	0,00	0,00	0,00	
PROVINCE AUTONOME	0,00	357.228,77	0,00	0,00	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0,00	0,00	0,00	599.041,57	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	26.723.244,92	459.112.924,27	0,00	70.035.243,64	
SCUOLA	0,00	95.420.980,75	0,00	0,00	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	200.368.920,12	0,00	135.626.334,12	
UNIVERSITA'	0,00	1.883.117,15	160.658.185,96	0,00	
TOTALE GENERALE	34.704.205,44	780.738.481,02	160.658.185,96	267.949.383,17	

DIPENDENTI 2011

PAGINA BIANCA

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	26	0,19%	26	0,23%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	27	0,20%	27	0,24%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	7	0,05%	6	0,05%	1	0,04%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	5	0,04%	5	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	329	2,43%	95	0,85%	234	10,04%
FORZE ARMATE	39	0,29%	21	0,19%	18	0,77%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	276	2,04%	172	1,53%	104	4,46%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	69	0,51%	68	0,61%	1	0,04%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	51	0,38%	44	0,39%	7	0,30%
MAGISTRATURA	3	0,02%	2	0,02%	1	0,04%
MINISTERI	603	4,45%	517	4,60%	86	3,69%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	0,02%	3	0,03%	0	0,00%
PROVINCE AUTONOME	5	0,04%	4	0,03%	1	0,01%
Comuni ed Unioni di Comuni	3	-	2	-	1	-
Province	0	-	0	-	0	-
Altri	2	-	2	-	0	-
REGIONI A STATUTO SPECIALE	22	0,16%	17	0,15%	5	0,21%
Regioni	5	-	4	-	1	-
Province	0	-	0	-	0	-
Comuni ed Unioni di Comuni	15	-	11	-	4	-
Altri	2	-	2	-	0	-
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	5.804	42,81%	4.396	75,74%	1.408	24,26%
Regioni	30	-	30	-	0	-
Province	134	-	128	-	6	-
Comuni ed Unioni di Comuni	4.947	-	3.689	-	1.258	-
Altri	665	-	527	-	138	-
SCUOLA	194	1,43%	153	1,36%	41	1,76%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	134	0,99%	128	1,14%	6	0,26%
UNIVERSITA'	252	1,86%	238	2,12%	14	0,60%
TOTALE GENERALE	13.558	100,00%	11.228	100,00%	2.330	100,00%

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Differenza di genere)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	608	277	885	684	313	997	1.361	402	1.763	1.330	430	1.760	1.765.875,71	385.328,83
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	446	22	468	444	26	470	1.022	33	1.055	1.135	42	1.177	1.181.298,60	53.421,96	1.234.720,56
ENTI DI VIGILANZA	42	33	75	24	15	39	68	54	122	32	23	55	66.844,08	23.562,64	90.406,62
ENTEX ART.70 D.LGS. 165/2001	162	47	209	99	26	125	250	61	311	142	29	171	505.150,31	77.497,72	582.648,03
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	384	251	635	473	281	754	545	332	877	881	436	1.317	4.108.332,02	1.067.703,11	5.176.035,13
FORZE ARMATE	86	18	104	102	16	118	107	18	125	125	19	144	382.808,94	36.214,67	419.023,61
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	482	84	566	504	92	596	1.025	122	1.147	1.068	135	1.203	2.029.307,96	529.295,44	2.558.603,40
ISTITUZIONI D'ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	585	210	795	625	244	869	1.012	331	1.343	1.052	372	1.424	2.657.961,39	632.344,24	3.290.305,63
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	569	385	954	610	358	968	897	627	1.524	1.011	670	1.681	2.682.464,37	1.380.619,45	4.063.083,82
MAGISTRATURA	91	11	102	152	22	174	122	12	134	206	25	231	1.536.827,83	107.762,80	1.644.590,63
MINISTRI	4.912	4.861	9.573	4.287	4.341	8.628	13.052	12.631	25.683	14.046	13.392	27.438	18.457.897,39	8.429.890,17	26.887.587,56
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31	19	50	47	29	76	51	27	78	71	41	112	344.163,63	189.202,57	533.366,10
PROVINCE AUTONOME	3	4	7	4	4	8	3	5	8	5	5	10	1.812,83	9.423,97	11.236,80
Comuni ed Unioni di Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Altri	3	4	7	4	4	8	3	5	8	5	5	10	1.812,83	9.423,97	11.236,80
REGIONI A STATUTO SPECIALE	8	18	26	7	17	24	11	23	34	10	20	30	17.135,32	17.299,89	34.435,21
Regioni	1	3	4	1	2	3	1	4	5	1	2	3	280,00	1.040,00	1.320,00
Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Comuni ed Unioni di Comuni	6	12	18	6	12	18	9	15	24	9	15	24	16.855,32	13.233,77	30.089,09
Altri	1	3	4	0	3	3	1	4	5	0	3	3	0,00	3.026,12	3.026,12
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	15.497	11.379	26.876	14.582	10.664	25.246	28.262	18.826	47.088	25.864	17.211	43.075	54.960.040,33	25.461.730,36	80.421.770,68
Regioni	1.987	1.205	3.192	1.895	1.050	2.945	4.514	2.551	7.075	3.691	2.076	5.767	6.764.059,65	2.345.295,69	9.109.355,34
Province	194	376	570	195	393	588	356	573	929	358	599	957	713.177,35	774.902,93	1.488.080,28
Comuni ed Unioni di Comuni	1680	968	2648	1547	942	2489	3967	2330	6287	3586	2218	5804	6.233.037,70	2.551.947,53	8.784.985,22
Altri	11636	8630	20466	10945	8279	19224	19425	13362	32787	18229	12318	30547	41.249.765,63	19.789.564,01	61.039.349,64

SCUOLA	186	121	307	180	114	284	287	174	481	282	180	482	482.328,29	225.177,02	687.505,31
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.594	28.087	45.681	17.274	29.788	47.042	25.844	42.657	68.501	27.094	43.810	70.904	33.175.842,10	43.047.618,02	76.223.460,11
UNIVERSITA'	10.764	5.988	16.740	10.022	5.670	15.692	21.655	10.192	31.847	19.614	9.798	29.412	54.788.280,99	15.828.989,64	70.627.250,23
TOTALE GENERALE	68.772	68.333	137.105	66.194	66.990	133.184	132.568	113.562	246.130	126.104	111.492	237.596	225.647.878,00	122.839.193,73	348.487.071,73

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi		Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi		Incarichi conferiti		Incarichi liquidati		Compensi liquidati					
	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE			
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	87	799	80	919	989	143	1.620	1.763	116	1.644	1.760	518.704,57	1.662.499,97	2.181.204,54
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	78	393	84	394	478	195	860	1.055	250	927	1.177	366.811,06	867.909,52	1.234.720,58
ENTI DI VIGILANZA	14	63	10	29	39	26	96	122	16	39	55	8.290,72	82.115,90	90.406,62
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	10	199	12	113	125	11	300	311	16	155	171	36.560,92	546.087,11	582.648,03
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	101	536	637	628	755	162	715	877	231	1.086	1.317	1.084.111,65	4.091.923,48	5.176.035,13
FORZE ARMATE	7	97	104	109	119	10	115	125	12	132	144	36.719,47	382.304,14	419.023,61
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	97	471	568	492	601	134	1.013	1.147	152	1.051	1.203	333.176,15	2.225.425,25	2.558.603,40
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	792	795	4	866	870	4	1.343	4	1.420	1.424	21.233,20	3.269.072,43	3.290.305,63
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	90	873	963	870	975	187	1.337	1.524	266	1.415	1.681	458.176,40	3.604.905,42	4.063.083,82
MAGISTRATURA	0	102	102	173	174	0	134	134	1	230	231	536,08	1.644.054,55	1.644.590,63
MINISTERI	921	8.694	9.615	948	7.726	8.674	1.719	23.864	25.683	1.796	25.642	8.876.478,89	18.011.108,67	26.887.587,56
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	29	50	44	32	76	25	53	78	56	112	446.380,69	86.985,41	533.366,10
PROVINCE AUTONOME	5	24	29	23	29	5	32	37	7	30	37	4.773,20	39.578,81	44.352,01
REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	38	42	26	32	12	65	77	9	37	46	16.749,32	110.964,21	127.713,53
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.455	25.203	27.658	2.461	23.542	26.003	4.374	43.634	48.008	4.216	39.787	15.002.441,47	67.347.320,20	82.348.761,67
SCUOLA	1.367	44.496	45.863	1.302	45.929	47.231	2.506	65.995	68.501	2.473	68.431	2.933.116,88	73.290.343,23	76.223.460,11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.010	16.039	33.049	15.638	15.486	31.124	34.555	28.943	63.488	29.338	27.143	44.390.938,78	28.072.019,75	70.462.958,53
UNIVERSITA'	958	15.831	16.789	1.031	14.735	15.766	1.518	30.329	31.847	1.799	27.613	5.523.574,85	65.103.675,38	70.627.250,23
TOTALE GENERALE	23.228	114.679	137.907	112.092	134.070	45.686	200.644	248.130	40.768	198.838	237.696	80.048.178,31	268.438.293,42	348.487.071,73

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

REGIONE	Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti Distribuzione in base alla regione d'appartenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica															
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				liquidati incarichi				Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi				Incarichi liquidati			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
ABRUZZO	710	2.091	2.801	873	2.270	3.143	993	3.473	4.466	1.451	3.161	4.612	3.689.710,40	5.703.640,93	9.393.351	
BASILICATA	481	1.079	1.560	483	1.079	1.562	1.002	1.884	2.886	1.100	1.984	3.084	1.805.669,01	2.064.767,88	3.870.437	
CALABRIA	398	4.452	4.850	285	4.723	5.008	933	7.144	8.077	449	7.926	8.375	1.331.252,93	8.672.791,58	10.204.045	
CAMPANIA	1.155	10.182	11.337	1.081	8.123	9.214	2.119	19.356	21.475	1.933	15.516	17.449	4.678.089,09	15.749.409,62	20.427.499	
EMILIA-ROMAGNA	1.687	9.120	11.007	1.908	8.383	10.291	3.797	15.441	19.238	3.499	13.548	17.047	4.604.625,53	16.414.314,40	21.018.840	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	787	4.245	5.042	705	4.100	4.805	1.514	7.073	8.587	1.275	6.534	7.809	2.028.301,19	7.874.531,33	9.900.833	
LAZIO	2.252	11.187	13.439	2.187	11.267	13.454	4.229	21.396	25.625	4.128	24.533	28.661	15.130.593,79	40.720.841,60	55.851.235	
LIGURIA	874	2.543	3.417	834	2.667	3.521	2.095	4.488	6.583	1.646	4.512	6.158	2.120.325,81	5.469.886,42	7.590.212	
LOMBARDIA	3.338	13.034	16.372	2.819	12.382	15.201	6.804	21.532	28.336	5.552	20.606	26.158	9.170.562,09	34.544.035,31	43.714.617	
MARCHE	511	3.414	3.925	494	3.746	4.240	992	5.482	6.474	877	6.416	7.293	1.718.113,64	10.265.701,28	11.983.815	
MOLISE	239	726	965	394	857	1.251	287	1.206	1.493	529	1.393	1.922	1.416.343,80	1.999.061,20	3.405.425	
PIEMONTE	2.187	7.965	10.152	2.453	8.718	11.171	3.941	14.627	18.568	4.108	15.382	19.480	6.444.063,67	20.974.887,50	27.418.951	
PUGLIA	1.147	7.660	8.807	938	7.496	8.434	2.563	12.810	15.363	1.884	11.883	13.767	4.185.034,32	18.263.220,98	22.448.255	
SARDEGNA	726	3.428	4.154	652	3.240	3.892	1.070	4.936	6.006	881	4.853	5.734	3.349.676,12	8.659.824,78	12.009.501	
SICILIA	1.034	11.558	12.592	939	10.667	11.606	2.043	19.286	21.309	1.920	18.090	20.010	3.734.388,08	21.879.692,13	25.614.080	
TOSCANA	1.918	7.107	9.025	1.405	6.684	8.289	3.709	15.420	19.129	2.426	14.879	17.305	4.319.997,50	16.970.637,09	21.290.635	
TRENTINO-ALTO ADIGE	555	3.248	3.803	548	3.302	3.850	1.166	6.365	7.561	1.043	6.117	7.160	1.359.236,56	9.339.630,90	10.698.767	
UMBRIA	430	1.541	1.971	424	1.482	1.906	783	2.903	3.686	673	3.012	3.685	1.518.565,18	3.118.543,92	4.637.109	
VALLE D'AOSTA	82	281	343	120	267	387	131	361	512	185	393	678	299.659,09	845.740,65	1.145.400	
VENETO	2.366	9.403	11.789	2.336	9.985	12.301	5.395	15.361	20.756	5.199	16.100	21.299	7.146.650,50	18.717.414,03	25.864.065	
TOTALE GENERALE	23.107	114.244	137.351	21.888	111.838	133.726	45.666	200.644	246.130	40.766	196.838	237.666	80.046.778,31	268.438.293,42	348.487.071,73	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	95	1.190	1.285	48	430	478	143	1.620	1.763			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	88	506	594	107	354	461	195	860	1.055			
ENTI DI VIGILANZA	15	60	75	11	36	47	26	96	122			
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	9	194	203	2	106	108	11	300	311			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	94	406	500	68	309	377	162	715	877			
FORZE ARMATE	6	22	28	4	93	97	10	115	125			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	107	748	855	27	265	292	134	1.013	1.147			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	4	1.074	1.078	0	265	265	4	1.339	1.343			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	130	915	1.045	57	422	479	187	1.337	1.524			
MAGISTRATURA	0	95	95	0	39	39	0	134	134			
MINISTERI	1.587	11.802	13.389	132	12.162	12.294	1.719	23.964	25.683			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	8	7	15	17	46	63	25	53	78			
PROVINCE AUTONOME	2	8	10	3	24	27	5	32	37			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	12	58	70	0	7	7	12	65	77			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.467	32.066	35.533	907	11.568	12.475	4.374	43.634	48.008			
SCUOLA	2.414	60.839	63.253	92	5.156	5.248	2.506	65.995	68.501			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.282	18.493	35.775	17.273	10.450	27.723	34.555	28.943	63.498			
UNIVERSITA'	970	22.755	23.725	548	7.574	8.122	1.518	30.329	31.847			
TOTALE GENERALE	26.290	151.238	177.528	19.296	49.306	68.602	45.566	200.544	246.130			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 6 - Gli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	89	1.176	1.265	27	488	495	116	1.644	1.760
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	123	572	695	127	355	482	250	927	1.177
ENTI DI VIGILANZA	9	27	36	7	12	19	16	39	55
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	14	110	124	2	45	47	16	155	171
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	132	441	573	99	645	744	231	1.086	1.317
FORZE ARMATE	10	37	47	2	95	97	12	132	144
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	116	784	900	36	267	303	152	1.051	1.203
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	4	1.161	1.165	0	259	259	4	1.420	1.424
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	225	1.100	1.325	41	315	356	268	1.415	1.681
MAGISTRATURA	1	188	189	0	42	42	1	230	231
MINISTERI	1.661	14.326	15.987	135	11.316	11.451	1.796	25.642	27.438
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	28	11	39	28	45	73	56	56	112
PROVINCE AUTONOME	4	6	10	3	24	27	7	30	37
REGIONI A STATUTO SPECIALE	9	30	39	0	7	7	9	37	46
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.496	29.765	33.261	720	10.022	10.742	4.216	39.787	44.003
SCUOLA	2.374	62.761	65.135	99	5.670	5.769	2.473	68.431	70.904
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.272	19.544	36.816	12.066	7.599	19.665	29.338	27.143	56.481
UNIVERSITA'	1.418	22.896	24.314	381	4.717	5.098	1.799	27.613	29.412
TOTALE GENERALE	26.985	154.935	181.920	13.773	41.903	55.676	40.768	196.838	237.596

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (15 Ottobre 2012)

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						DA SOGGETTI PRIVATI						TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	499.696,39	967.736,06	1.467.432,45	19.008,18	694.763,91	713.772,09	518.704,57	1.662.499,97	2.181.204,54	518.704,57	1.662.499,97	2.181.204,54	518.704,57	1.662.499,97
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	199.849,21	557.616,79	757.466,00	166.961,85	310.292,73	477.254,58	366.811,06	867.909,52	1.234.720,58	366.811,06	867.909,52	1.234.720,58	366.811,06	867.909,52	1.234.720,58
ENTI DI VIGILANZA	5.692,72	50.606,65	56.299,37	2.598,00	31.509,25	34.107,25	8.290,72	82.115,90	90.406,62	8.290,72	82.115,90	90.406,62	8.290,72	82.115,90	90.406,62
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	31.710,92	315.232,35	346.943,27	4.850,00	230.854,76	235.704,76	36.560,92	546.087,11	582.648,03	36.560,92	546.087,11	582.648,03	36.560,92	546.087,11	582.648,03
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	344.596,00	1.039.986,35	1.384.582,35	739.515,65	3.051.937,13	3.791.452,78	1.084.111,65	4.091.923,48	5.176.035,13	1.084.111,65	4.091.923,48	5.176.035,13	1.084.111,65	4.091.923,48	5.176.035,13
FORZE ARMATE	3.719,47	29.076,32	32.795,79	33.000,00	353.227,82	386.227,82	36.719,47	382.304,14	419.023,61	36.719,47	382.304,14	419.023,61	36.719,47	382.304,14	419.023,61
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	266.705,93	1.167.842,32	1.434.548,25	66.472,22	1.057.582,93	1.124.055,15	333.178,15	2.225.425,25	2.558.603,40	333.178,15	2.225.425,25	2.558.603,40	333.178,15	2.225.425,25	2.558.603,40
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21.233,20	2.225.535,53	2.246.768,73	0,00	1.043.536,90	1.043.536,90	21.233,20	3.269.072,43	3.290.305,63	21.233,20	3.269.072,43	3.290.305,63	21.233,20	3.269.072,43	3.290.305,63
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	236.115,18	2.161.262,50	2.397.377,68	222.063,22	1.443.642,92	1.665.706,14	458.178,40	3.604.905,42	4.063.083,82	458.178,40	3.604.905,42	4.063.083,82	458.178,40	3.604.905,42	4.063.083,82
MAGISTRATURA	536,08	1.516.291,53	1.516.827,61	0,00	127.763,02	127.763,02	536,08	1.644.054,55	1.644.590,63	536,08	1.644.054,55	1.644.590,63	536,08	1.644.054,55	1.644.590,63
MINISTRI	7.483.009,74	12.968.742,02	20.451.751,76	1.393.469,15	5.042.366,65	6.435.835,80	8.876.478,89	18.011.108,67	26.887.587,56	8.876.478,89	18.011.108,67	26.887.587,56	8.876.478,89	18.011.108,67	26.887.587,56
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	247.027,25	15.508,17	262.535,42	199.353,44	71.477,24	270.830,68	446.380,69	86.985,41	533.366,10	446.380,69	86.985,41	533.366,10	446.380,69	86.985,41	533.366,10
PROVINCE AUTONOME	1.431,71	6.540,02	7.971,73	3.341,49	33.038,79	36.380,28	4.773,20	39.578,81	44.352,01	4.773,20	39.578,81	44.352,01	4.773,20	39.578,81	44.352,01
REGIONI A STATUTO SPECIALE	16.749,32	63.289,21	80.038,53	0,00	47.675,00	47.675,00	16.749,32	110.964,21	127.713,53	16.749,32	110.964,21	127.713,53	16.749,32	110.964,21	127.713,53
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	11.681.156,58	52.547.687,24	64.228.843,82	3.321.284,89	14.799.632,96	18.120.917,85	15.002.441,47	67.347.320,20	82.349.761,67	15.002.441,47	67.347.320,20	82.349.761,67	15.002.441,47	67.347.320,20	82.349.761,67
SCUOLA	2.571.962,71	62.989.199,38	65.561.162,09	361.154,17	10.301.143,85	10.662.298,02	2.933.116,88	73.290.343,23	76.223.460,11	2.933.116,88	73.290.343,23	76.223.460,11	2.933.116,88	73.290.343,23	76.223.460,11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	27.100.148,28	18.113.260,23	45.213.408,51	17.280.790,50	7.958.759,52	25.239.550,02	44.380.938,78	26.072.019,75	70.452.958,53	44.380.938,78	26.072.019,75	70.452.958,53	44.380.938,78	26.072.019,75	70.452.958,53
UNIVERSITA'	2.641.199,72	41.161.460,74	43.802.660,46	2.882.375,13	23.942.214,64	26.824.589,77	5.523.574,85	65.103.675,38	70.627.250,23	5.523.574,85	65.103.675,38	70.627.250,23	5.523.574,85	65.103.675,38	70.627.250,23
TOTALE GENERALE	63.362.640,42	197.896.873,41	251.249.413,83	26.696.237,89	70.541.420,01	97.237.657,90	80.048.778,31	268.438.293,42	348.487.071,73	80.048.778,31	268.438.293,42	348.487.071,73	80.048.778,31	268.438.293,42	348.487.071,73

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 8 - I dipendenti, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2011

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2011	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2011	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2011	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2011	Compensi per incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2011	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2011
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	719	354	487	1.273	1.122.944,32	1.058.260,22
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	378	208	327	850	750.174,81	484.545,77
ENTI DI VIGILANZA	28	14	16	39	39.867,54	50.539,08
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	42	95	115	56	102.375,75	480.272,28
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	491	295	637	680	1.902.589,50	3.273.445,63
FORZE ARMATE	83	40	46	98	290.975,96	128.047,65
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	411	252	521	682	1.748.286,69	810.316,71
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	673	223	282	1.142	2.509.280,80	781.025,03
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	589	522	814	867	2.341.819,63	1.721.264,19
MAGISTRATURA	101	86	103	128	750.594,05	893.996,58
MINISTERI	6.817	3.180	8.738	18.700	13.172.195,22	13.715.392,34
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	49	30	39	73	284.081,76	249.284,34
PROVINCE AUTONOME	28	2	2	35	44.101,02	250,99
REGIONI A STATUTO SPECIALE	22	12	18	28	81.822,32	45.891,21
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	17.662	11.400	16.080	27.923	48.184.567,96	34.165.193,71
SCUOLA	36.430	14.510	19.707	51.197	53.684.696,09	22.538.764,02
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.737	13.801	20.164	36.317	46.879.531,74	23.573.426,79
UNIVERSITA'	10.530	7.466	10.839	18.573	40.401.928,45	30.225.321,78
TOTALE GENERALE	96.780	52.480	78.935	158.661	214.291.833,41	134.195.238,32

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente					Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	654	98	42	25	18	885
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	280	72	35	30	16	468
ENTI DI VIGILANZA	50	13	7	3	1	75
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	145	45	9	5	2	209
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	477	98	28	14	4	635
FORZE ARMATE	93	7	2	0	0	104
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	401	88	34	9	10	566
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	539	124	46	31	26	795
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	675	149	57	29	29	954
MAGISTRATURA	52	19	11	8	6	102
MINISTRI	5.129	1.748	864	468	328	9.573
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36	6	2	3	2	50
PROVINCE AUTONOME	23	4	2	0	0	29
REGIONI A STATUTO SPECIALE	24	8	4	2	0	41
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	19.304	4.561	1.608	733	374	27.524
SCUOLA	33.335	7.406	2.465	1.145	541	45.681
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.183	6.288	2.448	1.331	694	32.674
UNIVERSITA'	10.114	3.360	1.399	639	335	16.740
TOTALE GENERALE	91.514	24.084	9.063	4.476	2.386	137.105

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 10 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)								oltre 15000	Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	da 15001 a 20000	da 20001 a 25000	da 25001 a 30000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.143	441	94	58	11	13			1.760	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	679	392	73	24	2	7			1.177	
ENTI DI VIGILANZA	30	15	5	3	2	0			55	
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	64	52	28	16	4	7			171	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	473	441	160	108	44	91			1.317	
FORZE ARMATE	50	62	19	8	2	3			144	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	629	391	75	54	21	33			1.203	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	472	655	175	66	25	31			1.424	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	725	538	238	115	37	30			1.681	
MAGISTRATURA	31	93	20	36	21	30			231	
MINISTERI	21.088	4.393	906	554	249	248			27.438	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	27	49	9	13	7	7			112	
PROVINCE AUTONOME	9	23	4	1	0	0			37	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	13	19	6	3	5	0			46	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	20.411	14.894	4.912	2.420	709	657			44.003	
SCUOLA	32.528	32.371	4.436	1.106	284	179			70.904	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	30.133	20.944	3.056	1.358	488	522			56.481	
UNIVERSITA'	10.668	12.158	3.585	1.805	549	647			29.412	
TOTALE GENERALE	119.173	87.931	17.799	7.748	2.440	2.606			237.696	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						oltre 15000	Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	565	370	85	54	11	11	1.096	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	285	239	57	22	2	7	612	
ENTI DI VIGILANZA	21	14	5	3	2	0	45	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	52	46	22	14	4	7	145	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	328	307	137	87	36	59	954	
FORZE ARMATE	44	49	18	8	2	3	124	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	300	248	64	50	21	30	713	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	315	463	158	60	24	30	1.050	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	378	415	209	97	32	29	1.160	
MAGISTRATURA	28	67	20	34	21	28	198	
MINISTERI	6.255	2.665	781	480	226	223	10.630	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	32	9	12	7	7	88	
PROVINCE AUTONOME	8	18	4	1	0	0	31	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	10	14	5	3	4	0	36	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	11.625	11.193	4.385	2.203	668	624	30.698	
SCUOLA	22.899	25.286	4.031	1.036	275	170	53.697	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.313	13.603	2.628	1.238	438	444	36.664	
UNIVERSITA'	6.405	8.111	3.064	1.611	512	597	20.300	
TOTALE GENERALE	67.862	63.140	15.682	7.013	2.285	2.269	158.241	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1	0	16	1	31	327	752	68	1	6	560	1.763
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	2	5	0	1	563	353	46	0	0	85	1.055
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	112	4	0	0	0	6	122
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	2	7	3	1	186	17	28	0	0	67	311
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2	12	30	5	22	269	133	93	0	3	308	877
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0	23	6	6	0	1	89	125
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5	5	2	1	0	416	84	523	0	1	110	1.147
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	1	13	0	8	517	54	14	0	4	732	1.343
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	1	7	0	2	647	90	211	1	7	558	1.524
MAGISTRATURA	0	0	0	1	5	88	17	0	1	0	22	134
MINISTERI	891	629	28	51	194	2.143	7.423	768	191	60	13.305	25.683
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	1	0	2	55	3	1	0	0	16	78
PROVINCE AUTONOME	0	0	0	0	0	18	4	4	0	0	11	37
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0	1	0	0	2	7	11	12	0	0	44	77
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	87	3.402	233	76	288	6.933	10.698	4.852	79	4.328	17.032	48.008
SCUOLA	8	1.117	61	6	881	26.482	3.064	2.358	35	215	34.274	68.501
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	7	130	80	20	56	33.086	10.170	4.760	51	86	15.052	63.498
UNIVERSITA'	15	66	312	54	27	15.025	4.700	2.806	29	82	8.731	31.847
TOTALE GENERALE	1.016	5.368	795	218	1.520	86.897	37.583	16.550	388	4.793	91.002	246.130

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (15 Ottobre 2012)

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - Distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro)

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione e	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilievazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	6.804,64	6.469,74	613.497,87	0,00	91.266,38	264.330,73	194.570,72	154.232,47	0,00	2.278,50	847.753,49	2.181.204,54
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1.039,00	18.148,87	29.869,06	0,00	1.488,84	552.880,05	108.088,54	229.371,89	0,00	7.083,40	285.740,93	1.234.720,58
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,39	1.889,40	0,00	0,00	0,00	40.883,83	90.406,62
ENTEX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	202.431,85	0,00	4.803,00	74.109,98	70.142,27	28.518,60	0,00	0,00	204.842,33	582.648,03
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	83.751,94	110.225,14	395.292,08	0,00	54.223,22	366.097,64	296.179,64	1.846.548,36	9.506,84	14.900,00	1.999.310,17	5.176.035,13
FORZE ARMATE	0,00	0,00	6.798,47	0,00	0,00	35.373,31	17.707,58	37.488,85	0,00	250,00	321.427,42	419.023,61
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	58.294,00	43.756,38	6.417,98	0,00	1.836,82	379.192,09	493.410,10	534.963,90	15.000,00	1.760,00	1.023.972,13	2.558.603,40
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	3.843,00	43.670,02	0,00	13.662,00	1.452.581,27	38.176,21	177.969,75	6.410,00	6.000,00	1.547.561,38	3.290.305,63
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	273.935,40	0,00	7.785,75	1.007.004,61	181.281,59	941.828,19	2.337,52	11.381,17	1.637.529,59	4.063.083,82
MAGISTRATURA	125.831,74	0,00	0,00	0,00	208.844,69	262.582,54	509.011,17	0,00	29.858,33	0,00	508.362,16	1.644.590,63
MINISTRI	716.476,49	4.162.541,91	250.537,72	402,98	851.301,31	1.949.453,63	4.538.878,79	3.437.103,13	328.706,03	48.577,76	10.603.607,81	26.887.587,56
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	27.447,68	0,00	56.975,54	88.139,30	28.756,17	28.358,48	0,00	0,00	303.888,93	533.366,10
PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,44	1.855,43	11.739,77	0,00	0,00	13.554,37	44.352,01
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0,00	13.852,91	0,00	0,00	13.057,66	7.691,98	1.723,57	47.528,00	0,00	0,00	43.859,41	127.713,53
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	340.169,50	5.333.733,74	2.113.952,36	0,00	1.641.176,54	5.741.886,68	6.124.816,01	14.483.285,47	259.538,28	6.897.440,70	39.413.762,39	82.349.761,67
SCUOLA	18.780,20	1.239.148,46	793.900,86	0,00	920.608,39	36.127.287,70	1.161.138,59	4.626.598,95	31.503,29	177.711,81	31.126.769,76	76.223.460,11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	111.249,68	353.973,14	955.536,23	0,00	91.122,92	20.736.320,93	12.248.551,82	9.954.098,41	62.477,69	432.436,26	25.507.191,45	70.452.958,53

UNIVERSITA'	38.928,79	317.224,25	2.596.828,86	0,00	197.480,70	30.397.928,82	3.787.680,55	8.603.983,10	96.534,40	145.031,04	24.437.631,72	70.827.250,23
TOTALE GENERALE	1.499.323,98	11.803.917,64	8.310.114,54	402,98	4.155.644,76	99.507.717,09	29.814.860,13	45.140.998,32	841.972,48	7.744.850,64	139.887.289,26	348.487.071,73

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

PAGINA BIANCA

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2011

PAGINA BIANCA

COMPARTO O SETTORE		Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
		numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO		3	0,02%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		17	0,14%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA		5	0,04%	1	0,01%
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001		4	0,03%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		380	3,15%	78	0,65%
FORZE ARMATE		1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)		4	0,03%	9	0,07%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE		66	0,55%	3	0,02%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE		169	1,40%	4	0,03%
MINISTRI		242	2,01%	195	1,62%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		17	0,14%	3	0,02%
PROVINCE AUTONOME		3	0,03%	1	0,01%
Comuni ed Unioni di Comuni		0	0,00%	1	0,01%
Province		2	0,02%	0	0,00%
Altri		1	0,01%	0	0,00%
REGIONI A STATUTO SPECIALE		15	0,13%	1	0,01%
Regioni		8	0,07%	1	0,01%
Province		0	0,00%	0	0,00%
Comuni ed Unioni di Comuni		4	0,03%	0	0,00%
Altri		3	0,03%	0	0,00%
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI		5198	43,11%	1229	10,20%
Regioni		43	0,36%	2	0,02%
Province		202	1,68%	47	0,39%
Comuni ed Unioni di Comuni		4274	35,45%	1079	8,95%
Altri		677	5,62%	101	0,84%
SCUOLA		5161	42,81%	490	4,06%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		350	2,90%	26	0,22%
UNIVERSITA'		424	3,52%	42	0,35%
TOTALE GENERALE		12.067	100,00%	2.082	17,27%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2011		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2011		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	122		96		166		131		318.430,66	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	127		118		190		193		512.545,36	
ENTI DI VIGILANZA	121		139		192		177		4.097.661,47	
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	88		15		92		18		214.038,60	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6.202		5.793		8.407		8.015		71.103.925,39	
FORZE ARMATE	13		0		14		0		0,00	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	198		197		284		300		1.053.205,78	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.065		3.058		4.226		4.201		8.288.981,72	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.048		3.323		3.457		4.131		28.591.594,08	
MINISTERI	3.738		3.651		6.295		6.655		40.807.504,23	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	167		239		197		330		4.027.628,86	
PROVINCE AUTONOME	24		14		24		14		136.345,74	
Comuni ed Unioni di Comuni	0		0		0		0		0,00	
Province	11		6		11		6		65.287,29	
Altri	13		8		13		8		71.058,45	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	202		157		319		192		1.088.544,41	
Regioni	115		94		212		110		479.351,73	
Province	0		0		0		0		0,00	
Comuni ed Unioni di Comuni	80		58		99		76		579.686,01	
Altri	7		5		8		6		29.506,67	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	71.978		71.174		108.126		108.346		538.098.490,65	
Regioni	1.245		2.247		1.757		3.025		34.465.759,47	
Province	9.974		10.785		15.379		16.687		81.142.968,72	
Comuni ed Unioni di Comuni	49.145		45.361		74.138		70.766		333.890.683,29	
Altri	11.614		12.781		16.852		17.858		88.599.079,17	
SCUOLA	41.805		40.771		60.051		58.256		85.530.737,94	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.645		22.467		27.593		33.254		340.885.203,00	
UNIVERSITA'	37.026		38.832		57.453		58.967		168.082.081,00	
TOTALE GENERALE	187.569		190.044		277.086		283.180		1.292.836.918,89	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati
Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2011		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2011		Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
ABRUZZO	2.785	2.557	3.931	3.844	13.160.971,07		
BASILICATA	1.266	1.322	2.050	2.409	13.196.979,24		
CALABRIA	3.968	3.812	5.372	5.543	15.526.956,31		
CAMPANIA	9.862	8.990	13.197	11.723	59.383.637,92		
EMILIA-ROMAGNA	16.931	16.763	26.101	26.857	131.103.587,39		
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.427	5.470	8.069	8.418	33.730.730,47		
LAZIO	14.145	14.586	19.507	20.654	138.822.930,86		
LIGURIA	4.763	4.701	7.373	7.136	28.532.547,11		
LOMBARDIA	32.558	35.233	51.913	57.922	245.652.106,49		
MARCHE	6.082	6.014	9.454	9.536	31.125.849,28		
MOLISE	1.131	1.142	1.632	1.505	8.221.328,14		
PIEMONTE	10.585	11.901	16.355	18.227	87.747.447,76		
PUGLIA	8.700	8.311	12.130	11.219	44.790.995,99		
SARDEGNA	5.500	5.517	7.561	7.530	44.290.065,03		
SICILIA	9.186	8.015	13.348	11.204	50.647.076,69		
TOSCANA	14.190	14.342	21.424	21.212	89.465.399,02		
TRENTINO-ALTO ADIGE	11.108	10.784	18.659	19.093	94.675.866,32		
UMBRIA	3.430	3.485	4.940	5.051	22.278.053,91		
VALLE D'AOSTA	568	780	830	1.099	9.311.559,28		
VENETO	19.763	20.282	33.240	33.198	131.172.830,60		
TOTALE GENERALE	181.948	184.007	277.086	283.180	1.292.836.918,89		

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	42	53	18	10	7	1	131
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	69	53	38	27	3	3	193
ENTI DI VIGILANZA	1	18	37	35	22	64	177
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	3	5	6	4	18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.609	2.338	938	883	588	1.679	8.015
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	53	134	48	39	13	13	300
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.603	1.525	596	396	66	15	4.201
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	500	1.133	723	781	459	535	4.131
MINISTERI	1.880	1.924	921	767	519	644	6.655
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	11	41	66	71	43	98	330
PROVINCE AUTONOME	0	4	2	2	2	4	14
REGIONI A STATUTO SPECIALE	33	69	34	34	4	18	192
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	19.464	39.815	20.546	15.200	5.844	7.477	108.346
SCUOLA	18.670	32.288	5.217	1.411	462	208	58.256
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.648	6.968	4.830	6.432	4.128	7.248	33.254
UNIVERSITA'	14.383	27.175	9.345	4.762	1.683	1.619	58.967
TOTALE GENERALE	61.966	113.638	43.362	30.855	13.829	19.630	283.180

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						oltre 15000	Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	36	48	16	9	7	1	117	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	40	36	34	26	2	3	141	
ENTI DI VIGILANZA	1	16	34	32	22	57	162	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	3	5	6	4	18	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.327	1.831	815	733	518	1.465	6.689	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	45	88	39	33	12	13	230	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.154	1.312	551	354	64	15	3.450	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	462	1.014	687	705	434	518	3.820	
MINISTERI	804	1.364	756	614	408	515	4.461	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	38	59	63	40	95	298	
PROVINCE AUTONOME	0	4	2	2	2	4	14	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	27	64	31	33	4	17	176	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.156	29.507	16.877	12.979	5.296	6.617	86.432	
SCUOLA	15.222	24.152	4.523	1.277	443	151	45.768	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.076	5.818	4.205	5.363	3.550	6.299	28.331	
UNIVERSITA'	11.360	19.248	7.769	4.058	1.467	1.473	45.395	
TOTALE GENERALE	48.733	84.540	36.401	26.306	12.276	17.247	226.602	

Fonte: Banca dati "PERLA P4" (15 Ottobre 2012)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	58	108	0	166
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	65	125	0	190
ENTI DI VIGILANZA	89	103	0	192
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	36	56	0	92
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.280	5.127	0	8.407
FORZE ARMATE	2	12	0	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	114	170	0	284
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	893	3.333	0	4.226
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.555	1.902	0	3.457
MINISTERI	3.142	3.153	0	6.295
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	153	44	0	197
PROVINCE AUTONOME	3	21	0	24
REGIONI A STATUTO SPECIALE	49	270	0	319
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.003	95.122	1	108.126
SCUOLA	3.203	56.848	0	60.051
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.902	16.691	0	27.593
UNIVERSITA'	25.169	32.268	16	57.453
TOTALE GENERALE	61.716	215.353	17	277.086

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1	0	1	164	166
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	190	190
ENTI DI VIGILANZA	14	66	18	94	192
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	5	0	4	83	92
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	677	37	218	7.475	8.407
FORZE ARMATE	0	0	0	14	14
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	1	0	21	262	284
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	4	0	12	4.210	4.226
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	36	2	19	3.400	3.457
MINISTERI	23	5	87	6.180	6.295
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3	1	0	193	197
PROVINCE AUTONOME	2	0	5	17	24
REGIONI A STATUTO SPECIALE	8	4	45	262	319
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.176	871	18.071	75.008	108.126
SCUOLA	162	38	170	59.681	60.051
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.527	85	515	25.466	27.593
UNIVERSITA'	207	67	383	56.796	57.453
TOTALE GENERALE	16.846	1.176	19.669	239.496	277.086

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	14.150,00	0,00	3.744,00	300.536,66	318.430,66
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	512.545,36	512.545,36
ENTI DI VIGILANZA	54.056,03	40.880,58	76.631,83	3.926.093,03	4.097.661,47
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	43.995,74	0,00	25.240,00	144.802,86	214.038,60
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.716.280,31	213.464,26	1.168.113,39	68.006.067,43	71.103.925,39
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0,00	0,00	162.906,83	890.298,95	1.053.205,78
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	11.401,80	0,00	46.676,87	8.230.903,05	8.288.981,72
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	144.042,59	11.738,59	101.883,44	28.333.929,46	28.591.594,08
MINISTERI	240.008,19	74.874,98	187.013,14	40.305.607,92	40.807.504,23
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	48.833,33	0,00	0,00	3.978.795,53	4.027.628,86
PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	24.833,16	111.512,58	136.345,74
REGIONI A STATUTO SPECIALE	5.098,93	1.711,67	214.808,31	866.925,50	1.088.544,41
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	24.864.362,43	3.619.057,18	49.590.121,98	460.024.949,06	538.098.490,65
SCUOLA	164.135,11	84.442,76	77.577,06	85.204.583,01	85.530.737,94
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.899.889,44	1.252.799,43	5.826.679,08	327.905.835,05	340.885.203,00
UNIVERSITA'	818.046,72	334.097,27	2.031.050,22	164.898.886,79	168.082.081,00
TOTALE GENERALE	34.024.300,62	5.633.066,72	59.537.279,31	1.193.642.272,24	1.292.836.918,89

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (15 Ottobre 2012)

ALLEGATO B

PAGINA BIANCA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso ⁽¹²⁾.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ⁽¹³⁾.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ⁽¹⁴⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144* ^{(15) (16)}.

(12) *L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.*

(13) *L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.*

(14) *L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.*

(15) *Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

(16) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*

53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'*art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993*, convertito dalla *legge n. 448 del 1993*, poi dall'*art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 437 del 1995*, e, infine, dall'*art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998*, nonché dall'*art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998*)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117* e dall'*articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, all'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ⁽¹⁸¹⁾.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ⁽¹⁸²⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ⁽¹⁸³⁾.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 ⁽¹⁸⁴⁾.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ⁽¹⁸⁵⁾.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ⁽¹⁸⁶⁾.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ⁽¹⁸⁷⁾.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti ⁽¹⁸⁸⁾.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze ⁽¹⁸⁹⁾.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici ⁽¹⁹⁰⁾.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi ⁽¹⁹¹⁾.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 ⁽¹⁹²⁾.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare

semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza⁽¹⁹³⁾.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi^{(194) (195)}.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato⁽¹⁹⁶⁾.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti⁽¹⁹⁷⁾.

(181) *Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.*

(182) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(183) *Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*

- (184) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (185) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (186) *Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*
- (187) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (188) *Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (189) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (190) *Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (191) *Comma così modificato dalla lettera f) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (192) *Comma così modificato dalla lettera g) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (193) *Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e infine dalle lettere h) ed i) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (194) *Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.*
- (195) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*
- (196) *Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*
- (197) *Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 43 dello stesso articolo 1.*

Legge 23 dicembre 1996 n. 662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽⁷²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti)

anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso 'restando responsabili di ogni operazione' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;

Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;

Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;

All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto,

- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,

LORO SEDI;

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;

A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;

A tutte le Regioni, LORO SEDI;

A tutte le Province, LORO SEDI;

A tutti i Comuni, LORO SEDI;

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;

All' A.R.A.N., ROMA;

e. p. c.

Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;

Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;

All'A.N.C.I., ROMA;

All'U.P.I., ROMA;

All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 387/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.

Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.

Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.

Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
- b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;

- c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d. Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI.

Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo

n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento della funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni**

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma

Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma

Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma

Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore.

Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006”*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell'economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l'azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006. Quest'ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell'articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E' da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all'articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all'articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all'affidamento di incarichi esterni e, all'articolo 34, ha reso più incisivo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l'utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E' il caso dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall'articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell'articolo unico dispone che *“l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.”*

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *“incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre

sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche 6 amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005,

n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza *“in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*.

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che *“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003”*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se “di natura discrezionale” oppure “previsto da norme di legge”);
- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione coordinata e continuativa”);
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione (“sì” oppure “no”)
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale “le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato”.

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, compresi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione “report” presente nella sezione “dati riepilogativi” del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono

all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 2/08 11 marzo 2008**

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre

una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “*particolare e comprovata specializzazione universitaria*”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei

contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”*. Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si

rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di "collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza" per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: "le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005" e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono "stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto." Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e

continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri

incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative*

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 (“Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali”).

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge *“norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali”*.

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un temperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in

merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie *“l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010”*. Per la seconda fattispecie *“con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.”*

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 *“fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura*

corrispondente alle aliquote di finanziamento”

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi

indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato

dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale

Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale. Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione *on line* dei *curricula* e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con **D.M. 18 dicembre 2009** (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- **Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150** L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni"* relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. *f)* e *g)* del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni. - *Amministrazioni destinatarie*

A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.

A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m)*, della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire *"la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance"*, nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- *Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni*

La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. *f)*, del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia i **dirigenti**, sia i **titolari di posizioni organizzative** (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. *g)*, fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere *f)* e *g)*, a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i **segretari comunali e provinciali**. Tuttavia, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a *"coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo"*. La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

Sanzioni

Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di *"mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione"* di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel *"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*. Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*.- *Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale* L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: *"Trasparenza, valutazione e merito"*.

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo *"Operazione trasparenza"* di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.

Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.

Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare.

In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto riguarda le **istituzioni scolastiche**, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.

E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.

Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti *"l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza"*.

Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC

Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it.

A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente

alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta

